Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1910 — **ROMA — Martedì, 29 novembre** — **Numero 277**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Parte non ufficiale.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 796 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato il regolamento generale universitario annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Art. 2.

È abrogato il regolamento generale universitario, approvato col Nostro decreto 21 agosto 1905, n. 638; e sono pure abrogate tutte le disposizioni non conformi a quelle contenute nel regolamento approvato col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FANI.

Regolamento generale universitario.

CAPO I.

Dell'anno accademico.

Art. 1.

L'anno scolastico universitario comincia il 16 ottobre e termina il 31 luglio.

Le lezioni incominciano non più tardi del 5 novembre e terminano il 15 giugno; tuttavia, per ragioni locali, principio e fine dei corsi potranno spostarsi di 15 giorni.

Art. 2.

Non più tardi di 20 giorni dal cominciamento dell'anno scolastico sarà letto il discorso inaugurale da un professore ordinario o

straordinario, scelto nelle varie Facoltà, secondo il turno che sarà fissato dal Consiglio accademico.

Art. 3.

Ogni Università pubblica il suo annuario, il quale contiene:

1° il discorso inaugurale;

2° la lista nominativa dei professori ufficiali o privati con l'indicazione dei relativi corsi.

Saranno notate le variazioni di questa lista rispetto a quella dell'anno precedente. Ove qualche professore ufficiale o privato sia morto, sarà aggiunta, per cura della rispettiva Facoltà o scuola, una breve notizia della vita e degli scritti di lui;

3° la nota delle pubblicazioni fatte nell'anno dagli insegnanti e dagli assistenti;

4° il calendario dell'anno scolastico con gli orari; e l'ordine degli studi consigliato dalle varie Facoltà e scuole per ciascun anno di corso;

5° le liste nominative degli studenti:

a) che s'immatricolarono nell'anno in corso, con la indicazione del luogo di nascita;

b) che superarono gli esami di laurea o di diploma nell'anno scolastico precedente. Questa seconda lista verrà distinta per categorie di esami;

6° le statistiche, distinte per corsi, degli inscritti nell'anno in corso, e quelle dell'esito degli esami, delle tasse pagate, delle dispense e delle quote d'iscrizioni liquidate per ciascun corso libero nell'anno precedente;

7° tutte le altre notizie che il Consiglio accademico crederà utile inserirvi.

Art. 4.

Le vacanze durante l'anno scolastico sono:

1° le domeniche e tutti giorni festivi riconosciuti come tali dallo Stato;

2° dodici giorni per il Natale ed il Capo d'anno;

3° diciotto giorni complessivamente per il carnevale e la Pasqua;

4° il giorno della festa nazionale dello Statuto e l'anniversario della nascita del Re, della Regina e della Regina Madre.

Spetta al Consiglio accademico fissare i giorni in cui avranno principio e termine le vacanze indicate al n. 2 e ripartire nel modo migliore, fra il carnevale e la Pasqua, le vacanze indicate al n. 3, sopprimendo anche, ove lo ritenga opportuno, le vacanze di carnevale, per assegnare l'intero periodo di 18 giorni a quello di Pasqua.

CAPO II.

Delle autorità universitarie.

Art. 5.

Il governo delle Università appartiene, sotto la vigilanza del ministro ed in conformità delle leggi e dei regolamenti, alle seguenti autorità:

1° il rettore;

2° il Consiglio accademico;

3° i presidi di Facoltà e direttori delle scuole;

4° i Consigli di Facoltà;

5° l'assemblea generale dei professori.

Art. 6.

Salvo disposizioni speciali di legge, il rettore è nominato dal Re, ogni anno, fra i professori ordinari sopra una terna proposta dall'assemblea generale dei professori. A parità di voti entrano nella terna i più anziani di grado.

L'ufficio di rettore è incompatibile con quello di preside, eccetto nell'Università di Macerata, dove i due uffici sono cumulati in una sola persona.

In caso di assenza o di impedimento il rettore è supplito dal preside più anziano ed in mancanza di presidi dal professore ordinario più anziano.

Art. 7.

Il rettore:

a) rappresenta l'Università;

b) conferisce, in nome del Re, le lauree e ogni altro grado o titolo accademico, e ne rilascia i relativi diplomi;

c) notifica a chi spetta tutte le deliberazioni debitamente motivate, prese dal Consiglio accademico, dai Consigli di Facoltà, dall'assemblea generale dei professori e da lui stesso, nei termini delle rispettive competenze, e comunica le risoluzioni del ministro a quelli cui concernono.

Le deliberazioni ed i pareri del Consiglio accademico, dei presidi, dei direttori delle scuole e dei Consigli delle Facoltà e scuole sono dal rettore comunicate al ministro testualmente e per intero;

d) cura l'osservanza dei regolamenti universitari;

e) amministra e governa l'Università ed esegue le deliberazioni del Consiglio accademico, mediante la segreteria e gli altri uffici posti alla dipendenza immediata di lui;

f) ha l'alta vigilanza sulle biblioteche e su tutti gli stabilimenti dell'Università;

g) esercita l'autorità disciplinare sui professori, sugli studenti e sugli impiegati, nei termini e nei modi indicati dal regolamento;

h) nomina e licenzia gli inservienti e custodi dell'Università e gli inservienti e custodi dei singoli Musei, Istituti, Gabinetti e collezioni, sulle proposte dei rispettivi direttori, in conformità delle leggi e dei regolamenti;

i) presiede le riunioni del Consiglio accademico e dell'assemblea generale dei professori;

l) riferisce al ministro con relazione annuale sull'andamento generale dell'Università;

m) accorda permessi di assenza ai professori nei termini dell'art. 48, e per la durata di quindici giorni agli impiegati della segreteria e a quelli degli stabilimenti scientifici, sentiti i direttori di questi;

n) può accordare a qualche persona, non avente qualità di professore ufficiale o d'insegnante privato, il permesso di tenere letture scientifiche nel recinto dell'Università, a patto che ciò sia senza danno o incomodo dei professori ufficiali o degli insegnanti privati, e non turbi il corso delle lezioni e degli esercizi degli studenti.

Il permesso sarà dato udito il parere del Consiglio accademico e potrà sempre essere revocato.

Art. 8.

Il Consiglio accademico si compone:

1° del rettore, che lo presiede;

2° del rettore ultimamente uscito di carica;

3° dei presidi delle Facoltà e dei direttori delle scuole che fanno parte integrale della Università, compreso, per l'Università di Pisa, il direttore della scuola normale superiore;

4° dei presidi di Facoltà e dei direttori di scuole d'applicazione per gli ingegneri annesse all'Università, ultimamente usciti di carica.

Quando manchi il preside o direttore di scuola d'applicazione ultimamente uscito di carica, sarà chiamato a prenderne il posto chi prima di lui tenne la presidenza della Facoltà o la direzione della scuola d'applicazione: se quest'ultimo manchi o rinunzi, sarà chiamato a far parte del Consiglio accademico il professore della Facoltà o della scuola d'applicazione più anziano di grado.

Ha ufficio di segretario il professore più giovane fra i presenti alle adunanze.

Il Consiglio accademico è convocato dal rettore ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Art. 9.

Il Consiglio accademico:

a) riceve notizie delle nomine e dei licenziamenti degli inservienti e custodi delle Università fatti dal rettore;

b) ove le tavole di fondazione od altre norme speciali non dispongano altrimenti, assegna, sulla proposta della Facoltà o scuola, le pensioni e i premi agli studenti e approva i bilanci preventivi o consuntivi delle fondazioni amministrate dall'Università;

c) fa o accompagna con sue osservazioni al ministro le proposte di mutazioni o aggiunte nell'ordinamento scolastico o disciplinare o nel materiale dell'Università, fatte dalle Facoltà, dalle scuole o dall'assemblea generale dei professori;

d) designa, sulla proposta delle Facoltà rispettive, gli studenti segnalati per ingegno, diligenza e buona condotta, e propone, ove occorra, i sussidi che, sui fondi universitari o sul bilancio dello Stato, si possano loro accordare;

e) esamina e concorda, sulla proposta delle Facoltà e delle scuole, l'orario generale dell'Università;

f) esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

g) delibera sulle domande di dispensa delle tasse;

h) esamina le deliberazioni delle Facoltà o scuole che il rettore reputi opportuno di sottoporgli a termini dell'art. 97 di questo regolamento;

i) manifesta il suo parere intorno a tutti gli argomenti sui quali ne sia richiesto dal rettore o dal ministro;

l) delibera sui proventi assegnati all'Università in base all'art. 115 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

m) delibera sulle domande di immatricolazione e di iscrizione di studenti stranieri.

Art. 10.

Salve le disposizioni di legge speciali, il preside è nominato dal Re fra i professori ordinari ed emeriti sopra una terna proposta dal Consiglio di Facoltà. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile. A parità di voti entrano in terna i più anziani di grado.

Il preside in caso di assenza o d'impedimento è supplito dal professore ordinario più anziano di grado.

Ove si verifichi la vacanza dell'ufficio di preside durante il triennio, la nomina ha luogo soltanto agli effetti del compimento del triennio.

Art. 11.

Il preside:

1° rappresenta la Facoltà e ne presiede il Consiglio;

2° notifica le deliberazioni della Facoltà al rettore e le deliberazioni o comunicazioni di questo alla Facoltà;

3° vigila la disciplina scolastica nella Facoltà a cui presiede e cura l'osservanza dei regolamenti;

4° esercita l'autorità disciplinare nei limiti della sua competenza;

5° sottopone alla Facoltà, appena finito l'anno scolastico, una relazione al rettore sull'andamento degli studi nella Facoltà durante l'anno, sul risultamento degli esami, sul profitto degli studenti, e sopra ogni altro particolare che valga a dimostrare l'efficacia degli ordinamenti vigenti, o l'opportunità di modificarli;

6° sottoscrive gli attestati di promozione ed i diplomi di grado.

Art. 12.

Il Consiglio di Facoltà:

1° formula e suggerisce agli studenti, mediante un annuale manifesto pubblico, l'ordine degli studi durante il corso, così delle discipline insegnate in essa, come di quelle che possano a loro scelta seguire presso altre Facoltà;

2° raccoglie dai professori i programmi dell'insegnamento per il corso, li coordina tra loro e avverte a riempire le lacune che vi apparissero, ed esige soprattutto che quelli delle discipline d'importanza eminentemente professionale comprendano tutta la materia indicata dal titolo della cattedra; stabilisce l'orario delle lezioni, avendo cura che il numero delle ore assegnate a ciascun insegnamento risponda all'importanza della materia e la mente dei giovani non resti troppo affaticata, e questi abbiano modo di seguire anche corsi di altre Facoltà che potessero loro tornare utili;

3° propone quegli insegnamenti, i quali, benchè non compresi nella pianta organica della Facoltà, pure riconoscesse necessari alla completa istruzione degli studenti. In questo caso la Facoltà alla proposta dell'insegnamento nuovo può unire quella della persona degna di darlo, secondo le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti;

4° propone al ministro le persone da incaricarsi di insegnamenti obbligatori che fossero vacanti, ed esprime i suoi voti sul modo di provvedervi definitivamente;

5° propone al Consiglio accademico le mutazioni e riforme da introdurre nell'ordinamento scolastico e disciplinare, e gli trasmette le aggiunte occorrenti nel materiale degli stabilimenti appartenenti alla Facoltà, proposte dai rispettivi direttori;

6° esercita l'autorità disciplinare nei limiti della propria competenza;

7° fa la proposta della terna per la nomina del preside. La votazione è fatta a schede segrete;

8° fa la proposta dei membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie e della promozione dei professori straordinari stabili.

Alle adunanze del Consiglio di Facoltà partecipano normalmente i professori ordinari e straordinari stabili. I professori straordinari non ancora dichiarati stabili partecipano alle adunanze per gli oggetti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. Delle adunanze per gli oggetti indicati ai numeri 1, 2 e 5 del presente articolo, sono chiamati a far parte anche i professori incaricati e i rappresentanti dei liberi docenti, eletti secondo le norme dell'articolo 78; e di quelle per gli oggetti indicati ai numeri 5 e 6, tutti gli insegnanti ufficiali ed anche i dottori aggregati.

Il segretario è scelto annualmente dal Consiglio di Facoltà fra i professori ordinari o straordinari ed è sostituito, nei casi di assenza o di impedimento, dal più giovane dei professori presenti.

Il Consiglio di Facoltà è convocato ordinariamente ogni due mesi e straordinariamente sempre che occorra o quando cinque dei suoi membri ne facciano domanda motivata.

Le convocazioni per discutere i programmi e gli orari della Facoltà dovranno essere fatte in tempo utile perchè, prima dell'apertura dei corsi, gli studenti trovino affissi all'albo:

a) il calendario generale dell'Università;

b) l'orario di ciascuna Facoltà, colla notizia dei suoi insegnamenti;

c) il manifesto degli studi di che al n. 1.

Art. 13.

L'assemblea generale dei professori si compone di tutti professori ordinari e straordinari, ed è convocata:

1° per esprimere parere dietro invito del ministro sopra qualche riforma dell'ordinamento scolastico o disciplinare;

2° per lo stesso oggetto sulla iniziativa di due professori di ciascuna delle Facoltà o scuole. La proposta della riforma è comunicata al Consiglio accademico che per mezzo del rettore la trasmette al Ministero;

3° per la proposta della terna per la nomina del rettore;

4° ogni qualvolta il rettore lo credesse opportuno.

La convocazione dell'assemblea dei professori è fatta dal rettore.

Per l'oggetto di cui al n. 3, salvo le disposizioni di leggi speciali, sono invitati all'assemblea generale dei professori anche due delegati eletti dai liberi docenti secondo le norme dell'art. 78.

L'ufficio di segretario è esercitato dal più giovane dei professori ordinari o straordinari intervenuti.

Art. 14.

Per la validità delle adunanze del Consiglio accademico, dei Consigli di Facoltà o scuola e dell'assemblea generale è necessario:

1° che siano convocati per iscritto tre giorni avanti all'adunanza, salvo il caso d'urgenza, con l'indicazione degli oggetti da trattarsi, tutti coloro che hanno qualità per intervenirvi;

2° che intervenga almeno la maggioranza di coloro che sono stati convocati. Nel computo per determinare la maggioranza non si tien conto di quelli che avranno giustificata la loro assenza.

In seconda convocazione sarà legale l'adunanza, purchè il numero degli intervenuti non sia minore di tre.

Art. 15.

Nel Consiglio accademico nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente, o che riguardino suoi parenti od affini entro il terzo grado civile. La medesima regola si applica al Consiglio di Facoltà e ad ogni altra assemblea avente funzioni universitarie.

CAPO III.

Dell'insegnamento.

Art. 16.

Gli insegnamenti fondamentali di ciascuna Facoltà o scuola sono quelli stabiliti dall'art. 15 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Per gli effetti dell'art. 26 del testo unico predetto, ognuna delle discipline fondamentali di una Facoltà o scuola è considerata come un solo insegnamento, quando anche comprenda più corpi distinti di dottrina.

Quando un insegnamento fondamentale conti un rilevante numero di alunni, si può soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o scuola ed in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o scuole, ove, a giudizio del Consiglio superiore, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si può istituire un corso speciale su proposta motivata della Facoltà o scuola in cui il corso dovrebbe essere impartito. Tale insegnamento potrà essere dato per incarico e affidato al professore titolare.

Per quei corsi complementari, che si reputasse opportuno istituire a sussidio od integrazione degli insegnamenti fondamentali, è necessario, oltre la proposta della Facoltà, anche il parere conforme del Consiglio superiore.

Le Facoltà di scienze possono avere solo una parte degli insegnamenti fondamentali, ma in tal caso non conferiscono altri gradi se non quelli a cui bastino gli insegnamenti che di fatto vi si danno.

CAPO IV.

Degli insegnanti ufficiali.

Art. 17.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori ordinari e straordinari e da incaricati.

Alle cattedre di professore ordinario o straordinario si provvede nei modi stabiliti dalle leggi.

Agli incarichi si provvede a norma degli articoli 54 e seguenti del presente regolamento.

Art. 18.

Per l'esercizio della facoltà di cui all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, il ministro dovrà sempre udire il parere del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Art. 19.

Della facoltà di cui al numero 2° dell'art. 19 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, si farà uso solo quando si tratti di materia in cui la parte pratica dell'insegnamento sia prevalente, e vi sia proposta motivata del Consiglio dei professori della scuola o dell'Istituto, sulla quale dev'essere sentito il parere del Consiglio superiore. Inoltre, quando il ministro lo reputi opportuno, sarà promosso anche il giudizio di una Commissione speciale all'uopo nominata dal ministro stesso nelle forme stabilite dall'art. 22.

Art. 20.

I concorsi alle cattedre nelle R. Uuniversità e nei R. Istituti superiori universitari sono banditi dal ministro.

I concorsi sono banditi di regola per il grado di straordinario, salvo che il ministro, o di propria iniziativa o su proposta della Facoltà o scuola competente, non creda di aprirne qualcuno per il grado di ordinario, valendosi all'uopo dei posti vacanti a sua disposizione.

L'avviso di concorso si pubblica per tre volte, a brevi intervalli, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, ed è affisso all'albo di tutte le Università e di tutti gli Istituti superiori universitari. Il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in quattro mesi almeno dalla data della prima pubblicazione.

Art. 21.

Chi vuol prendere parte al concorso deve far pervenire al Ministero in tempo utile, la sua domanda, accompagnata da notizie sulla propria operosità scientifica, con l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni che presenta, e dall'atto di nascita debitamente legalizzato.

Delle pubblicazioni saranno presentate possibilmente cinque copie. Sono ammessi soltanto lavori stampati, e fra questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso. Per le cattedre di letteratura latina e greca, almeno una memoria deve essere scritta in latino. Potranno eventualmente essere presentate, in luogo di memorie o pubblicazioni, secondo la natura della cattedra cui occorre provvedere, raccolte di tavole, modelli, disegni e lavori grafici in genere.

Le notizie sulla propria operosità scientifica, ed eventualmente didattica, debbono essere presentate in cinque esemplari, e l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in sei esemplari.

Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, debbono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del bando del concorso.

Art. 22.

Il concorso vien giudicato da una Commissione di cinque membri nominata dal ministro colle seguenti norme:

Il ministro invita le Facoltà o scuole del Regno, a cui normalmente appartiene la cattedra posta a concorso, a radunarsi perchè ciascun professore ordinario e straordinario stabile proponga in una scheda quattro nomi, scelti fra i professori che insegnano o abbiano insegnata la stessa disciplina in una Università od Istituto superiore universitario, o tra i cultori della materia che siano venuti in alta e meritata fama; ed in un'altra scheda un nome scelto fra i professori e cultori di materie affini a quella per cui si bandisce il concorso.

Ciascun professore può votare soltanto nella Facoltà o scuola a cui appartiene il suo insegnamento, anche se questo sia obbligatorio per studenti di altre Facoltà o scuole. Però per la proposta delle Commissioni di chimica farmaceutica la votazione ha luogo in seno della scuola di farmacia e vi prendono parte gli insegnanti che la costituiscono, a norma del regolamento per le scuole di farmacia, purchè nelle Facoltà, alle quali essi appartengono, abbiano il grado di ordinario o di straordinario stabile.

Le schede che porteranno un numero maggiore di nomi sono valide soltanto per i primi quattro segnati nella prima scheda e per il primo nella seconda.

I professori lontani dalla loro sede possono votare nella Facoltà o scuola della città, dove temporaneamente si trovano.

Il voto è individuale e segreto.

Le due schede vengono chiuse in una sola busta. Il preside della Facoltà o il direttore della scuola, raccolte tutte le buste contenenti le schede, le chiude in un piego che, suggellato e munito della propria firma, consegna personalmente al rettore per la trasmissione al Ministero, insieme con un processo verbale firmato dal preside e dal segretario, certificante il nome dei votanti ed il numero delle schede. Per ogni scuola non annessa ad Università la trasmissione del piego al Ministero si fa dal direttore.

Lo scrutinio si fa da una Commissione nominata dal vice presidente del Consiglio superiore nel seno della Giunta del Consiglio stesso, ed i nomi vengono distribuiti in due elenchi, uno dei professori e cultori della materia la cui cattedra è messa a concorso, l'altro di quelli di materie affini.

Sono pubblicati nel *Bollettino ufficiale* del Ministero distintamente i dieci nomi del primo elenco e i quattro del secondo, che hanno riportato maggior numero di voti.

Il ministro nomina la Commissione esaminatrice scegliendo quattro nomi fra i dieci del primo elenco ed uno fra i quattro del secondo.

Non possono essere nominati a far parte della Commissione giudicatrice i membri del Consiglio superiore.

Art. 23.

Subito che i commissari abbiano accettata la nomina, il Ministero trasmette loro gli elenchi e le pubblicazioni dei concorrenti.

La Commissione è convocata normalmente dopo un mese da tale comunicazione.

Questo termine può essere prorogato di non oltre un mese per ragioni speciali.

Quando si deve sostituire un commissario, il ministro farà la sua scelta secondo i casi, nell'uno e nell'altro degli elenchi di cui è detto nell'articolo precedente.

Le sedute delle Commissioni hanno luogo, ordinariamente, durante le ferie universitarie.

Art. 24.

Chi è parente o affine di alcuno dei concorrenti, sino al quarto grado civile incluso, non può far parte della Commissione, e qualora sia stato prescelto, deve avvertire il ministro per la opportuna surrogazione.

Non possono far parte della stessa Commissione membri che siano fra loro parenti od affini nel grado suddetto.

Se da qualche concorrente sia presentata dichiarazione motivata di ricusazione di un commissario, il ministro la comunica in copia al commissario medesimo, assegnandogli un breve termine per presentare le proprie osservazioni; ed esaminate queste in rapporto ai fatti ed alle argomentazioni esposte dal concorrente, prende le sue risoluzioni motivate, dandone comunicazione agli interessati.

Non sono valide le dichiarazioni di ricusazione presentate dopo che la Commissione abbia tenuta la prima adunanza.

Art. 25.

La Commissione, innanzi di intraprendere i suoi lavori, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno, per votazione segreta, il presidente e il segretario.

Le elezioni e le deliberazioni della Commissione hanno luogo ad assoluta maggioranza di voti, e non sono valide, ove non siano presenti almeno quattro dei componenti la Commissione.

In caso di parità, il voto del presidente ha la prevalenza.

In mancanza del presidente presiede l'anziano di età.

Di tutte le operazioni il segretario redige verbale, che è firmato, seduta stante, da tutti i presenti.

Art. 26.

Ciascun commissario deve presentare il proprio giudizio da lui sottoscritto sui titoli scientifici di ogni candidato. I giudizi dei singoli commissari sul merito di ciascun candidato devono essere comunicati per iscritto al segretario ed allegati ai verbali.

I lavori scientifici eseguiti da un concorrente in collaborazione con altri non possono essere tenuti in considerazione, se non quando, nelle pubblicazioni stesse, risulti chiaramente distinta la parte spettante al candidato.

Esaminati e discussi i singoli giudizi, la Commissione decide se debbano i concorrenti, o quali fra essi, essere sottoposti ad una prova orale per dimostrare la loro attitudine didattica; e, trattandosi di scienze dimostrative o sperimentali, se debbano compiere uno o più esercizi pratici.

È dato avviso a ciascun candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno tali esperimenti od esercizi.

Art. 27.

La prova orale, gli esperimenti od esercizi pratici, di cui all'articolo precedente, debbono aver luogo non più tardi di un mese dalla data della decisione della Commissione.

L'esperimento didattico consiste in una lezione da darsi colle seguenti norme:

Nel giorno anteriore a quello fissato per la lezione, ognuno dei membri della Commissione propone due o più temi, che devono strettamente riferirsi al ramo di scienza cui appartiene la cattedra messa a concorso. Il numero complessivo dei temi deve essere almeno doppio di quello dei candidati che dovranno fare la lezione il giorno seguente.

Approvati i temi stessi dalla Commissione, i fogli in cui sono scritti vengono posti in un'urna al cospetto dei candidati, indi il presidente invita i concorrenti, uno per volta e nell'ordine determinato dalla sorte, ad estrarne due.

Il presidente dà lettura ad alta voce dei temi scritti nei due fogli estratti, ed il candidato sceglie quello sul quale terrà la lezione nel giorno seguente.

Quando il numero dei candidati sia tale da rendere impossibile di esaurire in un sol giorno la prova della lezione, essi son divisi in gruppi secondo l'ordine del sorteggio, a ciascuno dei quali viene assegnato dal presidente il giorno per la prova della lezione.

Nel giorno precedente a quello stabilito per la prova, ogni candidato di ciascun gruppo estrae due temi e sceglie quello che preferisce, procedendosi in tutto colle norme sancite nei capoversi precedenti.

La lezione deve durare non meno di quaranta minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati. Trascorso il termine, il presidente ne dà avviso al candidato.

Gli esercizi pratici, quando sieno richiesti, vengono fatti nei modi e nelle forme, che la Commissione creda opportuno di determinare.

La prova della lezione è pubblica, e tali possono essere anche gli esercizi pratici ogni qualvolta la Commissione lo creda opportuno

È data notizia al pubblico dei giorni e delle ore in cui avranno luogo le prove, per mezzo di avviso affisso all'albo della Università o dell'Istituto universitario, presso cui le prove stesse hanno luogo.

Art. 28.

La Commissione, venuta così in possesso di tutti gli elementi che devono concorrere a formare il suo giudizio sui singoli concorrenti, procede alla discussione dei titoli di ciascuno; constata l'esito della prova orale e di quella degli esercizi pratici; espone i propri apprezzamenti sulla maturità scientifica e sull'attitudine didattica di ciascuno, senza tradurli in valutazione numerica; non fa dichiarazione di eleggibilità; propone al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari.

Art. 29.

La dichiarazione di un candidato per desistenza dal concorso non può produrre effetti, se non quando pervenga al Ministero prima che la Commissione si raduni per costituirsi.

Il Ministero ne darà immediata comunicazione alla Commissione che ne farà particolare menzione nel processo verbale della prima seduta.

Non si terrà nessun conto delle desistenze condizionate.

La desistenza non può essere revocata.

Art. 30.

La Commissione deve redigere una relazione contenente il giudizio definitivo su tutti i concorrenti coi motivi che l'hanno guidata nel formularlo. La relazione viene firmata da tutti i commissari. Qualora uno o due commissari si rifiutino di firmare la relazione, questa è valida anche se firmata soltanto dalla maggioranza. In tal caso si farà constare il rifiuto in calce alla relazione stessa. I dissenzienti possono motivare il loro voto.

Art. 31.

La relazione, con tutti i verbali ed allegati, è inviata al Consiglio superiore, che la restituisce al ministro con le proprie eventuali osservazioni. Tale relazione è poscia pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero, con le osservazioni del Consiglio superiore, qualunque sia l'esito del concorso, subito che il ministro l'abbia in tutto o in parte approvata, o anche non accolta. In ogni caso la pubblicazione sarà fatta non più tardi di sei mesi dalla deliberazione del Consiglio superiore.

Quando il ministro deliberi in senso diverso dalle proposte del Consiglio superiore, il relativo decreto deve essere motivato.

Art. 32.

Non più tardi del mese di marzo di ciascun anno scolastico, il ministro pubblicherà nel *Bollettino ufficiale* l'elenco di tutte le cattedre vacanti tenute per incarico nelle RR. Università, a cui si applica la tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore distintamente per ciascuna Facoltà e scuola ed il numero di quelle vacanti nel ruolo della tabella *C* annessa al testo unico predetto.

La pubblicazione di cui sopra e le proposte fatte dalle Facoltà e scuole per apertura di concorsi, e pervenute al Ministero sino a tale data, saranno comunicate per parere al Consiglio superiore.

Le domande per apertura di concorsi, pervenute al Ministero dopo tale epoca, non potranno esser prese in considerazione che nell'anno successivo.

Art. 33.

Il Consiglio, esaminate le proposte delle varie Facoltà e scuole per l'apertura di concorsi al grado di professore straordinario, riconoscerà, in corrispondenza del numero dei posti disponibili nel ruolo rispettivo, quali sono le Facoltà e scuole, e, per ciascuna Facoltà e scuola, quali sono le discipline, che per le condizioni speciali del momento e del luogo meritino di essere preferite.

Art. 34.

Qualora nell'anno stesso si trovino a vacare due o più cattedre della medesima disciplina, si bandirà, di regola, il concorso per una soltanto di esse.

La designazione della cattedra che dovà essere messa a concorso, sarà fatta dal Consiglio superiore, colle norme indicate nell'art. 33

Art. 35.

Ove, in seguito al risultato di un concorso, bandito per una determinata Università e disciplina, un'altra Facoltà o scuola intenda di valersi della disposizione sancita dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, proponendo la nomina a straordinario del 2° e del 3° graduato, il Ministero, prima di provvedere in merito sulla domanda, sentirà il parere del Consiglio superiore, il quale darà il suo avviso circa l'accoglimento della domanda, in base ai criteri fissati nell'art. 33 del presente regolamento.

Art. 36.

Qualora per qualche Università appaia conveniente procedere alla nomina di ordinari, sia per integrarne il numero soverchiamente scemato, sia per altre ragioni di indole didattica, il ministro, sentito in merito il parere del Consiglio superiore, provvede, a seconda del caso, a norma dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Dei posti di ordinario, che si renderanno annualmente vacanti nelle tabelle *A* e *C* annesse al testo unico predetto, i quattro primi sono destinati alla promozione degli straordinari ed il quinto è riservato al ministro, per gli scopi sovraccennati.

Art. 37.

Il professore ordinario è nominato con decreto Reale.

Il professore straordinario è nominato dal ministro per un anno, ed è confermato annualmente, udita la Facoltà o scuola, con decreto Ministeriale.

Gli aumenti di stipendio stabiliti dall'art. 27 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per i professori ordinari e straordinari si conferiscono per ogni quinquennio maturato di effettivo servizio, a datare dalla prima nomina all'ufficio.

I professori straordinari nominati anteriormente alla legge 19 luglio 1909, n. 496, avranno diritto all'aumento di stipendio stabilito dalla legge predetta, per ogni quinquennio di effettivo servizio compiuto, a datare dal giorno della entrata in vigore della legge stessa.

Nel caso che la Facoltà dia parere contrario alla conferma, ovvero il ministro non voglia attenersi al parere dato da essa in favore della conferma, questi deve chiedere le giustificazioni o difese scritte dell'interessato e sentire il parere del Consiglio superiore.

Art. 38.

Il professore straordinario, dopo due conferme e tre anni solari di non interrotto esercizio, acquista la stabilità, che gli viene riconosciuta con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore.

Art. 39.

I professori straordinari stabili possono ottenere la promozione ad ordinari nell'ordine di precedenza segnato dalla loro rispettiva anzianità a norma dell'art. 43, 2° comma, del presente regolamento.

Il professore straordinario stabile, che aspira alla promozione ad ordinario, per non perdere il proprio turno di anzianità, deve presentare regolare domanda per la promozione entro due mesi dalla data della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della vacanza del posto di ordinario.

In caso di eguale anzianità, l'ordine della precedenza è determinato dalla data della domanda.

Questa deve essere presentata direttamente, o spedita in piego raccomandato al Ministero, il quale la trasmette alla Facoltà o scuola competente per il suo voto; e, qualora la data non sia altrimenti certificata nei modi di legge, è considerata come data della domanda quella della sua presentazione, o del suo arrivo al Ministero.

Art. 40.

Il parere del Consiglio superiore sull'opportunità di iniziare il giudizio di promozione può essere dato nella stessa sessione in cui il Consiglio superiore avrà dato il suo voto sulla dichiarazione di stabilità.

Per la promozione di uno straordinario è necessario il voto favorevole della Facoltà o scuola cui egli appartiene.

La domanda del professore con i suoi titoli scientifici posteriori alla nomina a straordinario e con la deliberazione della Facoltà o scuola, è comunicata al Consiglio superiore, il quale deve giudicare in ogni singolo caso, se concorrono le condizioni richieste dall'articolo 23, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Il giudizio di promozione avrà luogo con le norme stabilite dallo stesso articolo.

Art. 41.

Il giudizio di merito sulla promovibilità del professore straordinario stabile è deferito ad una Commissione nominata con le norme indicate nell'art. 22 del presente regolamento, e quando per la stessa materia si trovi già costituita una Commissione, il giudizio può entro l'anno esser deferito alla medesima.

Per la procedura delle promozioni sono osservate le norme di questo capitolo, in quanto siano applicabili.

La relazione, redatta secondo l'art. 30 del presente regolamento, viene del pari trasmessa al Consiglio superiore per le sue osservazioni e proposte, e quindi pubblicata nel *Bollettino ufficiale* del Ministero nel termine indicato nell'art. 31.

Art. 42.

Per i concorsi e le promozioni dei professori straordinari negli Istituti indicati nella tabella *B*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, continueranno ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla legge stessa.

Il giudizio di promozione s'inizia quando il ministro, sentito il Consiglio superiore, riconosca in ogni singolo caso che si tratta di una cattedra importante per gli studi della Facoltà o per la coltura scientifica, e che, date le condizioni del momento, essa merita di essere coperta con un ordinario a preferenza di altre; purchè gli straordinari, che aspirano a diventare ordinari dimostrino, con nuovi lavori pubblicati o con altri titoli opportuni nel caso delle scuole d'applicazione, la loro operosità scientifica.

Art. 43.

Ogni anno, nel mese di marzo, sarà formato e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* il ruolo d'anzianità dei professori ordinari e straordinari delle RR. Università e Istituti d'istruzione superiore, distinto per materie fondamentali e complementari, con le variazioni verificatesi nel ruolo a tutto il 1° gennaio.

I professori sono iscritti nel ruolo nell'ordine della loro anzianità, determinata e computata secondo le norme stabilite dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Della pubblicazione del ruolo è dato avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Di ciascuna vacanza di posti si dà notizia nel *Bollettino ufficiale* del Ministero.

Contro le risultanze del ruolo è ammesso il ricorso al ministro nel termine prescritto dall'art. 1 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili.

Il provvedimento del ministro è definitivo.

Art. 44.

Il trasferimento di un professore ordinario o straordinario non può aver luogo che alle condizioni e con le norme stabilite dagli articoli 34 e 35 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Possono essere trasferiti da una ad un'altra Università, dalle Università agli Istituti superiori universitari, e da questi a quelle, tutti i professori, così ordinari come straordinari, nominati in seguito a concorso, sia a norma della legge 12 giugno 1904, n. 253, sia anteriormente alla legge medesima.

Per provvedere al trasferimento di professori ordinari degli Istituti superiori universitari alle Università, il ministro si varrà di posti di ordinario a sua disposizione a norma dell'art. 30, comma secondo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

I professori stessi conserveranno il grado di ordinari, ed occuperanno, nel ruolo di cui all'art. 43 del presente regolamento, il posto ad essi spettante in ragione della rispettiva anzianità.

I professori straordinari trasferiti dagli Istituti alle Università conservano la stabilità già conseguita e la rispettiva anzianità.

Le stesse norme saranno applicabili per il trasferimento di professori dalla R. Università di Macerata alle altre Università, fino a che rimarrà in vigore la Convenzione approvata con la legge 22 dicembre 1901, n. 541.

Art. 45.

Il passaggio a cattedra diversa non può essere accordato che ai soli professori ordinari, nei casi previsti dall'art. 34, comma secondo, lettere *a*) e *b*), e con le norme prescritte dall'art. 35 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore qualora si trovino nelle condizioni stabilite dagli articoli suddetti.

Sulla proposta deve essere udito il parere del Consiglio superiore.

CAPO V.

Dei diritti e dei doveri degli insegnanti ufficiali.

Art. 46.

L'insegnante ufficiale ordinario e straordinario e incaricato, ha l'obbligo di impiegare tanto tempo nel suo insegnamento, e di dargli tante ore per settimana, quante l'indole e l'estensione di quello richiedono.

Per ogni corso sono fissate nello orario, che sarà stabilito da ciascuna Facoltà o scuola al principio dell'anno scolastico, non meno di tre lezioni settimanali di un'ora ognuna da impartirsi in tre giorni distinti.

Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico non meno di cinquanta lezioni.

Art. 47.

Il professore ufficiale è obbligato a fare le sue lezioni e conferenze alle ore stabilite nell'orario, d'intervenire alle riunioni del Consiglio accademico ove ne sia membro, e del Consiglio di Facoltà, di prendere parte alle Commissioni esaminatrici, alle quali è chiamato dal regolamento della sua Facoltà ed alle Commissioni dei concorsi a cui fosse nominato dal ministro. Egli non può esimersi da questi obblighi per ragione di altre occupazioni, nè farsi surrogare senza autorizzazione, nè mutar l'ora delle lezioni a piacer suo o per accordo con gli studenti.

Se durante l'anno gli convenisse di mutar l'ora assegnata alla sua lezione, deve chiederne licenza al rettore, per mezzo del preside della Facoltà, la quale deve essere sentita.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non potesse fare lezione deve mandare avviso al rettore dell'Università in tempo perchè gli studenti ne siano avvertiti.

Quando la malattia sia tale da dare ragionevole timore che debba protrarsi, ne da avviso al rettore che, sentito il Consiglio della Facoltà, o gli dà un supplente di propria iniziativa o domanda al ministro di farlo surrogare, secondo che l'assenza del professore si preveda di maggiore o minore durata.

Per gli insegnamenti, cui sono annessi Istituti sperimentali, cliniche o laboratori, i professori sono sostituiti nelle loro assenze da uno o due aiuti o assistenti addetti alla cattedra, in seguito a delegazione degli stessi professori, secondo l'indole e l'estensione della materia d'insegnamento.

In ogni caso, durante l'assenza del direttore, la direzione temporanea dell'Istituto sperimentale, della clinica o del laboratorio, è affidata a quello fra gli aiuti od assistenti, che verrà designato dal direttore, sotto la propria responsabilità.

Art. 48.

Il rettore non può concedere ai professori permessi d'assenza per più di dodici giorni e per giustificati motivi. Se l'assenza dovesse durare più a lungo, il permesso dovrà essere chiesto al ministro.

Art. 49.

L'insegnamento del professore ufficiale prende la doppia forma di lezioni e di conferenze cogli studenti. Egli può fare le conferenze in ore diverse dalle lezioni, ovvero occupare, nel conferire con gli studenti, una parte del tempo di ciascuna lezione.

Le lezioni degli insegnanti ufficiali debbono essere pubbliche, salvo gli esercizi pratici e le dimostrazioni sperimentali, che si possono limitare ai soli iscritti ai loro corsi.

Art. 50.

Ciascun professore deve tenere per ogni corso un registro nel quale segnerà giorno per giorno l'argomento della lezione impartita, apponendovi la sua firma.

Questo registro, munito del visto del preside della Facoltà o del direttore della scuola, deve essere alla fine delle lezioni e ad ogni richiesta del rettore consegnato alla segreteria dell'Università o dell'Istituto.

Per gl'insegnamenti tenuti per incarico, da retribuirsi secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite, la segreteria compila mensilmente un prospetto delle lezioni date da ciascun professore secondo le risultanze del detto registro.

Tale prospetto deve recare la firma del preside della Facoltà o del direttore della scuola, con l'attestazione che le lezioni furono effettivamente impartite, ed il visto del rettore o del capo dell'Istituto.

Art. 51.

Alla fine di ciascun anno il rettore o il capo dell'Istituto deve trasmettere al Ministero della pubblica istruzione il prospetto delle lezioni date per ogni corso.

Qualora un professore non adempia agli obblighi prescritti dagli articoli precedenti, il rettore o il capo dell'Istituto deve farne rapporto al Consiglio accademico il quale, sentito il professore stesso per le sue giustificazioni, delibera in merito a seconda del caso e ne riferisce a sua volta al Ministero.

Il Ministero, esaminata la relazione del Consiglio accademico qualora non riconosca giusti i motivi addotti dal professore a sua giustificazione, provvede all'ammonizione a norma dello articolo 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 52.

I professori che desiderano ottenere dal Ministero l autorizzazione a risiedere in località diversa da quella in cui esercitano l'insegnamento, debbono farne domanda al Ministero, esponendone le ragioni, e trasmettere la domanda stessa a mezzo del rettore o del capo dell'Istituto, il quale deve accompagnarla col suo parere motivato.

L'autorizzazione non può essere accordata se non quando trattisi di località tanto prossima alla sede dell'Università o dell'Istituto, che sia possibile ed agevole recarvisi e tornarne più volte al giorno, e a condizione che il rettore o il capo dell'Istituto assicuri sotto la sua responsabilità essere ciò conciliabile col pieno e regolare adempimento dei doveri dell'insegnante.

Art. 53.

I professori di qualunque Facoltà, ciascuno da sè o riuniti in più, i quali non appartengano ad alcuna scuola di magistero, potranno istituirne una per la propria disciplina, e rilasciare ai propri studenti uno speciale attestato degli studi fatti e del profitto.

Però tali studi e tali esercizi dovranno essere fatti in modo da non turbare il regolare andamento degli studi delle Facoltà e delle scuole di magistero.

CAPO VI.

Degli incarichi e delle supplenze.

Art. 54.

Gli incarichi per qualunque insegnamento d'istruzione superiore non hanno durata maggiore di un anno scolastico, ma possono essere confermati. Essi si possono conferire:

a) ai professori ordinari e straordinari;

b) a coloro che furono designati fra i tre primi in un pubblico concorso per la materia che è oggetto dell'incarico;

c) ai dottori aggregati;

d) ai liberi docenti della stessa materia, o, in mancanza, di materia sostanzialmente connessa;

e) a coloro cui sia applicabile il disposto dell'art. 19, n. 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

f) a coloro che già coprirono a qualunque titolo una cattedra universitaria in RR. Università o RR. Istituti di carattere universitario.

In nessun caso possono essere conferiti incarichi a chi abbia raggiunto il limite di età, di cui all'art. 41 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

La Facoltà può scegliere liberamente in qualunque delle suddette categorie, seguendo però il criterio della maggiore competenza nella materia d'incarico, tenuto conto delle pubblicazioni e di altri titoli specifici.

Nessuno può avere più di un incarico o di una supplenza oltre il proprio insegnamento ufficiale.

Colui al quale sia affidato un incarico o una supplenza, non può tenere contemporaneamente un corso libero retribuito.

Art. 55.

Per gli insegnamenti obbligatori gli incarichi sono conferiti dal ministro in seguito a proposta della Facoltà.

Le indennità dovute ai professori ufficiali per gli incarichi d'insegnamento ad essi affidati, sono loro corrisposte mensilmente, secondo il numero delle lezioni effettivamente impartite nel mese.

A tal uopo il Ministero della pubblica istruzione porrà a disposizione del rettore di ciascuna Università o del capo di ciascuno Istituto, le somme occorrenti per provvedere al pagamento mediante buoni, giusta le norme stabilite dal regolamenio di contabilità generale dello Stato.

La retribuzione annua fissa, stabilita dall'art. 31, comma 3°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, per chi non sia professore ufficiale, è corrisposta a tutti gli incaricati, che non rivestano la qualità di professore ordinario o straordinario in una Università o in un Istituto superiore universitario, qualunque sia il titolo in base al quale l'incarico è ad essi affidato, ed è pagata nei modi consueti a mezzo dei ruoli di spese fisse.

Art. 56.

Per gli insegnamenti complementari gli incarichi sono conferiti dal ministro, osservate le norme di cui all'art. 16 (penultimo comma) del presente regolamento.

Tutti gli anni, nella sessione primaverile, il ministro comunica al Consiglio superiore l'elenco degli incarichi già conferiti di insegnamenti non obbligatori per quelle modificazioni che credesse opportuno di apportarvi, e le proposte di conferme degli incarichi stessi

Art. 57.

Le supplenze sono ammesse per gli insegnamenti obbligatori; e sono consentite dal ministro, su proposta della Facoltà, giusta le norme degli articoli 54 e 55.

CAPO VII.

Del personale assistente e tecnico.

Art. 58.

Gli aiuti e gli assistenti addetti alle cattedre di discipline sperimentali e dimostrative delle RR. Università e dei RR. Istituti superiori sono nominati per decreto Ministeriale sulla proposta dei rispettivi professori. Gli uni e gli altri debbono essere forniti di titolo accademico; gli aiuti debbono, di regola, essere scelti fra gli assistenti.

La nomina ha effetto per la durata di un anno a decorrere dal 16 ottobre e s'intende tacitamente confermata pei due anni successivi, qualora non intervenga una disposizione contraria. Ulteriori conferme non possono aver luogo se non in seguito a voto conforme della rispettiva Facoltà o scuola e per ragioni di studio o per

esigenze di laboratori o di musei, o per meriti didattici riconosciuti dalla Facoltà o scuola.

La cessazione dall'ufficio è disposta per decreto Ministeriale, su proposta motivata del professore, e non può avere effetto che alla fine dell'anno, salvo i casi di volontarie dimissioni o di provvedimento disciplinare.

Art. 59.

Gli aiuti e gli assistenti, subordinatamente al titolare della cattedra, hanno la direzione immediata dei servizi cui sono specialmente addetti; possono, in caso di brevi assenze, supplire nelle lezioni il rispettivo professore. Possono, inoltre, avere il compito di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale, purchè, in questo caso, abbiano la libera docenza nella materia o in materia affine. In nessuno dei casi indicati vi è diritto per essi a speciale compenso.

Art. 60.

Gli assistenti addetti ai RR. osservatori astronomici universitari ed autonomi sono nominati per decreto Ministeriale su proposta dei rispettivi direttori. Essi debbono essere provvisti di titolo accademico.

La nomina ha effetto per la durata di un anno, ma s'intende tacitamente confermata di anno in anno, finchè non intervenga una contraria disposizione nel modo previsto dall'art. 58. Trascorso un quinquennio, sarà conferita agli assistenti la stabilità mediante decreto Reale.

Gli astronomi aggiunti e gli astronomi vengono nominati per concorso fra il personale assistente di tutti gli osservatori governativi ed hanno nomina stabile per decreto Reale.

Art. 61.

Il personale tecnico, addetto agli Istituti scientifici e scientifico-pratici delle RR. Università e degli altri Istituti di istruzione superiore, attende ai lavori meccanici e manuali richiesti dai bisogni dell'insegnamento sperimentale e dimostrativo e dai bisogni della ricerca scientifica; dalla natura del lavoro cui è destinato, trae specifica denominazione.

Il personale tecnico è diviso in tre classi: capi tecnici, tecnici ed aiutanti tecnici. Le prime due classi comprendono i tecnici propriamente detti (meccanici, macchinisti, conservatori, lavoratori in vetro, preparatori, tassidermisti, modellatori, disegnatori, calcolatori, osservatori, capi giardinieri, capi maniscalchi). Appartengono alla terza classe le persone destinate a coadiuvare i capi tecnici ed i tecnici.

Art. 62.

Tutto il personale tecnico è nominato su proposta del direttore dell'Istituto con decreto Ministeriale, che ha effetto per la durata di un anno a far tempo dal 16 ottobre.

Ber i capi tecnici ed i tecnici, la nomina s' intende tacitamente confermata di anno in anno, finchè non intervenga una disposizione contraria, nel modo previsto dall'art. 58. Gli aiutanti tecnici hanno nomina annuale.

I capi tecnici sono, di regola, scelti fra i tecnici e questi fra gli aiutanti tecnici.

Dopo un triennio, il personale tecnico della prima e della seconda classe che abbia fatto buona prova, conseguirà la nomina stabile per decreto Ministeriale.

Della specifica attitudine e della diligenza in servizio del personale proposto per la stabilità attesterà il direttore dell'Istituto.

Art. 63.

Alla nomina ed alla conferma delle levatrici e delle levatrici assistenti presso le cliniche ostetrico-ginecologiche si provvede con decreto Ministeriale secondo le norme del regolamento delle scuole di ostetricia per le levatrici.

Capo VIII.

Degli insegnanti a titolo privato.

Art. 64.

Sono professori a titolo privato:

1° gli insegnanti ordinari e straordinari, in quanto impartiscono corsi privati a termini dell'art. 56 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

2° i dottori aggregati a termini dello stesso articolo;

3° coloro i quali abbiano ottenuta l'abilitazione alla libera docenza.

Art. 65.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa dal ministro:

1° in base all'art. 24 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e con la procedura di cui all'art. 18 del presente regolamento;

2° per titoli;

3° per esami.

Art. 66.

L'abilitazione alla libera docenza per esame o per titoli è concessa per una determinata Università e Facoltà o scuola:

1° per gli insegnamenti costitutivi della Facoltà o scuola determinati dai regolamenti speciali, ancorchè non affidati a professori ordinari e straordinari;

2° per altri insegnamenti che vi esistano a titolo pubblico, solo se affidati a professori ordinari e straordinari.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa dal ministro, esclusivamente per titoli, per una determinata Facoltà o scuola per materie complementari e per parte delle materie insegnate a titolo pubblico, quando questa parte abbia acquistato sufficiente importanza ed autonomia scientifica.

In tali casi il Consiglio superiore deve pronunciarsi sull'opportunità di concedere la speciale abilitazione prima di iniziare la relativa procedura.

Art. 67.

Chi aspira a conseguire la libera docenza deve rivolgere istanza al ministro, indicando l'insegnamento a cui desidera di essere abilitato, l'Istituto dove si prefigge di esercitarla, e se intende di conseguirla per esame o per titoli.

All'istanza dev'essere unito un certificato da cui risulti che l'aspirante possiede da tre anni il grado di dottore.

In casi particolari, di cui è giudice il Consiglio superiore, possono valere anche altri titoli.

Deve altresì allegarsi il certificato penale, di data non anteriore a due mesi, salvo che l'aspirante appartenga all'insegnamento o all'Amministrazione governativa.

Art. 68.

L'idoneità degli aspiranti alla libera docenza per esame è riconosciuta da una Commissione presieduta dal preside o direttore della Facoltà, o scuola cui appartiene la materia da insegnare, e composta di altri due membri della Facoltà stessa e di due membri di altre Università. Uno di questi ultimi deve essere libero docente, preferibilmente della stessa disciplina ed effettivamente insegnante.

La nomina della Commissione spetta al ministro su proposta della Giunta del Consiglio superiore.

In casi d'urgenza il ministro può supplire un commissario anche senza il parere della Giunta, udito il presidente della Commissione.

La Commissione, fino al compimento dei suoi lavori, è presieduta dal preside della Facoltà che si trova in ufficio al momento della sua prima riunione. Solo per gravi e giustificati motivi il preside potrà, in via eccezionale, essere supplito da un professore ordinario della Facoltà, che non appartenga per altro titolo alla Commissione.

I membri estranei alla Facoltà, che non sono professori nella Università presso la quale ha luogo l'esame, hanno diritto ad una indennità di viaggio e di soggiorno a spese del candidato, che la verserà anticipatamente alla Cassa universitaria.

Art. 69.

L'esame, secondo l'art. 61 del testo delle leggi sull'istruzione superiore consiste:

1° in una dissertazione scritta;

2° in una conferenza intorno al tema della dissertazione ed intorno alla scienza o al ramo di scienza che deve formare oggetto dell'insegnamento;

3° in una lezione sopra un tema proposto dalla Commissione.

Art. 70.

L'assegnazione del tema per la dissertazione scritta deve aver luogo nella prima adunanza della Commissione, per la validità della quale è richiesta la presenza di tre almeno dei commissari.

Ciascuno dei commissari, così presenti come assenti, propone per iscritto uno o più temi, i quali saranno discussi ed approvati dai membri presenti.

Uno di questi temi, estratto a sorte, è assegnato al candidato, al quale viene comunicato direttamente dal presidente.

Il termine che la Commissione assegna al candidato per la presentazione della dissertazione, non può essere minore di sei mesi, ed è prorogabile di altri sei mesi. La dissertazione deve essere presentata alla Commissione già pubblicata per le stampe.

S'intende che il candidato abbia rinunziato alla domanda, quando lasci trascorrere il termine senza presentare la dissertazione o la domanda di proroga.

La dissertazione, quando si tratti di abilitazione all'insegnamento della lingua e letteratura latina o greca, deve essere scritta in latino.

Art. 71.

La prova della discussione non può durare meno di un'ora ed è pubblica.

Di essa è dato avviso nell'albo della Università o scuola almeno ventiquattro ore prima.

Art. 72.

L'assegnazione del tema per la lezione viene fatta il giorno precedente alla prova.

Il candidato estrae a sorte due fra i cinque temi che saranno proposti dalla Commissione e ne sceglie immediatamente uno che formerà oggetto della lezione.

Questa è fatta in pubblico e deve durare non meno di 40 minuti. Di essa vien dato avviso come è stabilito nel capoverso dell'articolo precedente.

Art. 73.

Per l'abilitazione nelle materie dimostrative e sperimentali, si aggiungono alle prove stabilite negli articoli precedenti quegli esercizi pratici che la Commissione esaminatrice reputi necessari.

Art. 74.

Terminate le prove dell'esame, la Commissione procede a valutarle.

Ogni commissario vota per sì o per no. Occorrono quattro voti favorevoli per la concessione della libera docenza.

Di tutte le operazioni sono stesi verbali firmati dai commissari. La Commissione deve anche redigere una relazione contenente un giudizio complessivo sul valore dimostrato dal candidato nelle diverse prove sostenute.

Questa relazione, con i verbali e la dissertazione, è inviata al Consiglio superiore, il quale la restituisce al ministro con le sue osservazioni sulla esatta applicazione delle norme prescritte dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 75.

La domanda relativa alla libera docenza per titoli deve essere corredata di tutti i titoli che il richiedente intende di presentare.

Fra questi deve essere almeno una memoria originale a stampa sulla materia per cui è richiesta l'abilitazione; per gl'insegnamenti di lingua e di letteratura latina o greca tale memoria deve essere scritta in latino.

Il richiedente deve dare una prova di attitudine didattica e sperimentale nei modi indicati negli articoli 72 e 73, qualunque sia il giudizio della Commissione sui titoli. Solo eccezionalmente la Commissione potrà, a deliberazione unanime e motivata, dispensare dalla detta prova. Così i titoli come la prova didattica o sperimentale devono essere giudicati da una Commissione composta e nominata secondo l'art. 68.

La Commissione giudicatrice, ove lo creda opportuno, potrà sottoporre il candidato alla discussione in contradditorio sui titoli presentati, in base ai quali domanda l'abilitazione.

La Commissione consegna in una relazione il giudizio critico sui titoli e sulle prove pratiche sostenute dal richiedente.

Sono pel resto osservate le disposizioni degli articoli 63 e 74 riguardanti la libera docenza per esame.

Art. 76.

La libera docenza è valida per la sola materia per la quale è conseguita, e deve essere esercitata nella Università per la quale è concessa.

Il libero docente che ne faccia domanda può essere autorizzato dal ministro ad impartire in altra Università l'insegnamento, al quale fu abilitato, purchè:

a) siano trascorsi almeno due anni dalla data del decreto di abilitazione;

b) abbia, almeno per un anno, effettivamente esercitato il suo insegnamento nella Università per la quale ottenne l'abilitazione;

c) il trasferimento sia chiesto per motivi riconosciuti giusti dalla Facoltà presso la quale il docente chiede di essere trasferito.

Tuttavia il trasferimento potrà essere concesso, su parere conforme della Facoltà per cui è richiesto, anche se non si verifichino le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), qualora esso sia chiesto in conseguenza di nomina ad ufficio dello Stato, del Comune, della Provincia o di Opere pie.

Art. 77.

Il libero docente perde tale qualità se per cinque anni consecutivi non l'abbia esercitata senza legittimo impedimento.

Trascorsi i cinque anni, il rettore, sentito il Consiglio accademico, deve pronunciare la decadenza, dandone notizia all'interessato, il quale entro due mesi può ricorrere al Ministero che delibererà sul ricorso, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 78.

I liberi docenti menzionati all'art. 12 sono scelti ogni anno due per ciascuna Facoltà entro il mese di giugno, da tutti i liberi docenti i quali effettivamente insegnino durante l'anno, e non abbiano contemporaneamente ufficio di professore ordinario, straordinario o incaricato.

Il rettore li convoca individualmente nel termine non minore di otto giorni.

L'adunanza è presieduta dal più anziano dei presenti; è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, e non può, sotto pena di nullità, occuparsi di qualsiasi altro oggetto. L'elezione ha luogo a maggioranza relativa.

I liberi docenti della scuola di farmacia e quelli di medicina veterinaria appartenenti alle Università votano con quelli della Facoltà di medicina.

I liberi docenti delle scuole di applicazione e delle scuole superiori agrarie, che sono annesse alle Università, votano con quelli della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti, è rimesso al rettore, il quale, verificatane la regolarità, comunica le elezioni avvenute al preside o direttore, e ne informa il ministro.

Entro il mese di maggio i rappresentanti dei liberi docenti delle varie Facoltà e scuole eleggono, ai termini dell'art. 13, i due delegati che debbono prender parte all'adunanza dell'assemblea generale dei professori, per la proposta della terna per la nomina del rettore. I detti rappresentanti sono convocati dal rettore nel termine non minore di otto giorni; e l'adunanza di essi, presieduta dal più anziano dei presenti, è valida, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 79.

L'insegnante privato ha verso i suoi studenti gli stessi diritti del professore ufficiale, e le autorità universitarie debbono tutelarlo nell'esercizio di essi. Egli è soggetto alla disciplina accademica sotto la sorveglianza del rettore e del preside.

Art. 80.

I corsi degli insegnanti privati sono:

1° pareggiati, se producono per gli studenti, che vi si iscrivono, gli stessi effetti legali, se per il numero delle lezioni e delle ore, e per la estensione della materia corrispondono, a giudizio della Facoltà, ai rispettivi corsi ufficiali;

2° parziali e non pareggiati, se corrispondono ad una parte del corso ufficiale o se, pur essendo eguali per estensione della materia, sono impartiti in un numero di lezioni o di ore inferiore a quello del corso ufficiale;

3° complementari, quando servono di sussidio o d'integrazione all'insegnamento delle materie obbligatorie.

L'assegnazione alle diverse categorie è determinata dal Consiglio superiore nell'annuo esame dei rispettivi programmi; e ne è fatto richiamo negli orari delle Facoltà e scuole.

Art. 81.

L'insegnamento a titolo privato è impartito, di regola, nei locali dell'Università e degli Istituti da essa dipendenti. Tuttavia il rettore, in casi particolari, udita la competente Facoltà o scuola, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori dei locali universitari. Anche in questo caso, durante le ore di lezione, l'autorità universitaria potrà accedere ai corsi privati e vi eserciterà la sua giurisdizione disciplinare ai sensi dell'art. 101 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 82.

Ogni insegnante a titolo privato deve presentare al rettore, entro il mese di marzo, il programma particolareggiato del corso che intende svolgere nel seguente anno scolastico.

Il rettore entro il 15 aprile ne fa invio al Ministero con le osservazioni eventuali della Facoltà o scuola, ai sensi dell'art. 57 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

I programmi inviati entro il termine anzidetto sono comunicati al Consiglio superiore. Nessun programma presentato più tardi sarà comunicato, salvo che si tratti di liberi docenti, i quali abbiano ottenuta l'abilitazione dopo il 31 marzo; in questo caso il termine utile per l'invio dei programmi al rettore scade il 15 ottobre, e per la trasmissione al Ministero il 25 ottobre.

Art. 83.

Per le discipline, il cui insegnamento richiede il sussidio di musei, laboratori o cliniche, il privato docente deve unire al programma la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari a mettere lo studente in grado di osservare e sperimentare.

I direttori dei laboratori non hanno obbligo di concedere ai privati docenti l'uso degli strumenti e delle collezioni, ma possono farlo, ove lo credano opportuno, tale concessione, assumendo peraltro piena responsabilità, anche pecuniaria, per qualsiasi deterioramento del materiale, del quale sono consegnatari responsabili verso lo Stato. Nel caso di tale concessione il materiale di consumo deve essere a carico del privato docente.

Art. 84.

Le Facoltà o scuole, nel prendere in esame i programmi di corsi liberi debbono anche giudicare se il privato docente possegga, ove occorrano, i mezzi di dimostrazione, e di tale giudizio deve essere data notizia così nell'estratto del verbale della seduta della Facoltà o scuola, come negli elenchi di trasmissione dei programmi.

Art. 85.

Il libero docente, il quale abbia due abilitazioni in due diverse materie, può presentare due programmi e tenere due corsi distinti, uno per ciascuna abilitazione; ma il libero docente, il quale abbia una sola abilitazione, anche se la materia sia designata con doppio titolo, o si siano riunite in essa due materie diverse, può presentare un solo programma e tenere un solo corso.

Art. 86.

Per ciascuno studente o uditore iscritto ad un corso libero è corrisposta al privato docente una quota equivalente a lire quattro per ogni ora settimanale di lezione, se trattasi di corso annuale, e di lire due, se di corso semestrale.

Agli effetti delle quote or mentovate non sono valide:

a) le iscrizioni ai corsi liberi che vengano prese oltre il limite fissato dall'art. 107 (ultimo comma);

b) le iscrizioni a corsi tenuti da assistenti ed aiuti su materie che fossero parte del corso che deve essere tenuto dal professore ufficiale, alla dipendenza del quale si trovano.

Art. 87.

I dottori aggregati e coloro che hanno conseguito più abilitazioni alla libera docenza, non possono tenere più di due corsi liberi.

Non è permesso ripetere a titolo privato, in tutto o in parte, lo insegnamento che si professa a titolo pubblico.

Art. 88.

I professori ufficiali (ordinari, straordinari e incaricati), possono impartire corsi liberi, ma non possono percepire per essi alcuna retribuzione.

Art. 89.

Ciascuna Facoltà determina, formando appositi elenchi, i corsi liberi attinenti ad altre Facoltà o scuole, a cui i propri studenti possono iscriversi.

Contro questa deliberazione i docenti interessati possono ricorrere al ministro, che deciderà, udita la Giunta del Consiglio superiore.

Art. 90.

La liquidazione delle quote d'iscrizione da pagarsi agl' insegnanti a titolo privato, si eseguisce dalla segreteria universitaria alla fine dell'anno scolastico, sulla base delle iscrizioni prese dagli studenti e uditori e riscontrate regolari a termini dell'art. 102.

Le iscrizioni ai corsi privati, prese dopo il termine fissato per la restituzione dei libretti, non hanno alcun valore.

Agli effetti della liquidazione delle quote d' iscrizione, i corsi liberi dichiarati parziali o complementari debbono avere al più un orario settimanale di ore tre: i corsi dichiarati pareggiati debbono considerarsi al più di tante ore quante sono quelle assegnate ai corrispondenti corsi ufficiali.

Art. 91.

Il pagamento è fatto dalla cassa universitaria coi fondi, che in seguito ad analoga richiesta vengono somministrati dall'amministrazione finanziaria. Il rettore, udito il Consiglio accademico, ne detrae quella parte, che, proporzionalmente, risponde alle lezioni, che il privato insegnante non abbia effettivamente impartito senza giustificato motivo.

CAPO IX.

Degli studenti e degli uditori.

Art. 92.

E studente o uditore in un'Università del Regno, chi vi sia inscritto, con l'una o l'altra qualità.

Le donne sono ammesse all'Università nelle categorie degli studenti o degli uditori alle stesse condizioni.

Art. 93.

Per immatricolarsi studente è necessario presentarne domanda al rettore. In essa, oltre il nome dello studente e dei suoi genitori, dovrà essere notato:

a) il luogo di nascita;

b) la residenza della famiglia;

c) l'abitazione dello studente nella città;

d) l'indicazione della Facoltà o scuola a cui intende iscriversi.

La domanda dovrà essere inoltre corredata dai seguenti documenti:

1° la fede di nascita;

2° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti della Facoltà o scuola per l'ammissione ai corsi relativi;

3° la quietanza del pagamento della tassa d'immatricolazione e della prima rata almeno della tassa annua d'iscrizione.

Può essere consentito, specialmente per i giovani che conseguono la licenza nella sessione autunnale di esami, che in luogo del diploma originale sia presentato un certificato provvisorio. Questo certificato però dev'essere sostituito nel corso dell'anno col diploma originale, il quale in nessun caso potrà essere restituito prima della fine del corso universitario.

Art. 94.

L'uditore è dispensato dal presentare il documento indicato dal n. 2 dell'articolo precedente.

Gli studi fatti dall'uditore non hanno alcun valore per ottenere i gradi accademici, neppure dopo il conseguimento del titolo di studi secondari richiesto per l'ammissione ai corsi universitari in qualità di studente.

Art. 95.

Gli stranieri e gli italiani non regnicoli, e i figli dei cittadini italiani, i quali provino la necessità della loro dimora all'estero per giustificate ragioni di famiglia, potranno essere ammessi ai corsi d'istruzione superiore, purchè dimostrino che il diploma di studi secondari, da presentarsi unitamente alla domanda d'iscrizione, dà il diritto nel paese ove hanno seguito regolarmente gli studi secondari e sostenuto i relativi esami, ad essere iscritti come studenti nelle Uniuersità o Istituti superiori legalmente costituiti in quella Facoltà a cui chiedono d'iscriversi.

Sulla regolarità dei titoli prodotti e sulla loro sufficienza per l'immatricolazione in Italia giudicheranno o il Consiglio accademico o i Consigli direttivi degli Istituti autonomi, udito eventualmente il parere delle Facoltà o scuole interessate.

Per l'iscsizione ad un anno successivo al primo, come pure per l'eventuale dispensa dalla ripetizione di esami superati in Università o Istituti stranieri, decide la Facoltà o scuola presso cui l'iscrizione è chiesta, previo sempre il giudizio del Consiglio accademico sul titolo di immatricolazione.

Nel gennaio di ciascun anno i rettori manderanno al Ministero, insieme con tutti i documenti riguardanti siffatte iscrizioni, gli estratti delle deliberazioni adottate dai Consigli sopra mentovati.

Art. 96.

Le domande tutte di studenti, di uditori e di aspiranti a diplomi universitari devono essere dirette ai rettori delle Università ed ai capi degli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 97.

Il rettore provvederà sulle domande che non contraddicono in alcun modo alle leggi ed ai regolamenti vigenti; comunicherà al Consiglio di Facoltà o di scuola quelle per le quali sia dubbio il provvedimento o sulle quali sia prescritto il giudizio di Facoltà o di scuola, e trasmetterà al Ministero quelle per le quali occorra il parere della Giunta del Consiglio superiore, o sia comunque necessaria la risoluzione del ministro.

Il Consiglio di Facoltà o scuola esamina le domande che gli vengono trasmesse, e delibera separatamente su ciascuna di esse, motivando la risoluzione.

Art. 98.

Lo studente può appellare dalla deliberazione del Consiglio di Facoltà o di scuola al Consiglio accademico, e dalla deliberazione del Consiglio accademico al ministro.

Art. 99.

La domanda dell'immatricolazione all'Università e dell'iscrizione agli anni di corso deve essere presentata fra il 1° agosto ed il 5 novembre. Solo per giustificati motivi, da riconoscersi dal rettore, potrà l'immatricolazione e l'iscrizione concedersi fino al 30 novembre.

Art. 100.

Giorno per giorno sarà affissa all'albo dell'Università la lista dei nomi degli studenti e degli uditori, le domande dei quali saranno state trovate in regola.

Gli studenti il cui nome sarà stato iscritto in questa lista, dovranno presentarsi in segreteria per ritirare il libretto d'iscrizione il quale, rilasciato all'atto dell'immatricolazione, vale per l'intero corso universitario.

Art. 101.

Il libretto d'iscrizione porta la firma del rettore e del direttore di segreteria, con la data in cui viene rilasciato e col sigillo della Università.

Art. 102.

Lo studente, dopo che ha ritirato il manifesto contenente l'ordine degli studi proposto dalla Facoltà, deve scrivere sul libretto il suo nome, quello degli insegnanti dei quali vuol seguire i corsi, e il titolo di tali corsi, incominciando da quelli che sono stabiliti come obbligatorî per il conseguimento del grado, dalla Facoltà o scuola cui è inscritto, o da disposizione speciale.

Il libretto deve essere riconsegnato alla segreteria non più tardi di un mese dall'apertura dei corsi, firmato dagli insegnanti dei quali lo studente avrà dichiarato di voler seguire i corsi.

La segreteria, verificando qualche irregolarità nella domanda di inscrizione o nel libretto, deve invitare lo studente a farvi le opportune correzioni entro cinque giorni.

Per coloro che non si presentino in segreteria nel termine predetto o si neghino alle correzioni rese necessarie dalle disposizioni in vigore, le correzioni stesse vengono eseguite dall'ufficio con la perdita delle iscrizioni che eventualmente non fosse possibile regolarizzare senza le indicazioni dello studente.

Trascorso il detto termine, nessuna ulteriore aggiunta o variazione può arrecarsi all'elenco delle iscrizioni.

Art. 103.

La segreteria trascrive nel registro della carriera scolastica il libretto di iscrizioe, che poi restituisce allo studente.

Nella prima quindicini di giugno gli insegnanti certificano con le loro firme nel libretto la frequenza dello studente ai corsi, e lo studente riporta il libretto alla segreteria, la quale vi attesta il pagamento delle varie tasse e soprattasse o l'ottenuta dispensa, e vi registra poi l'esito degli esami sostenuti.

Art. 104.

Allo studente è data una tessera di riconoscimento con fotografia da lui stesso fornita. La tessera avrà la durata dell'immatricolazione. Tuttavia lo studente deve, al cominciare di ogni anno scolastico, e non più tardi di un mese dall'apertura dell'anno stesso, presentarla alla segreteria, che vi appone la data per accertare che il giovane continua ad essere immatricolato.

Art. 105.

Gli uditori non ricevono libretto nè tessera, ma soltanto un certificato della loro iscrizione ai corsi singoli.

Art. 106.

La segreteria tiene due registri, distinti per Facoltà o scuola, uno per gli studenti, l'altro per gli uditori; forma per ogli corso d'insegnamento, ufficiale o privato, l'elenco degli studenti che vi sono iscritti.

Ciascun insegnante ha diritto di ispezionare in ogni tempo l'elenco dei propri iscritti e di farsene rilasciare copia.

Art. 107.

Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o scuole che vuol seguire, fermi peraltro i limiti segnati dai regolamenti speciali delle singole Facoltà o scuole, prima di prendere l'iscrizione ai corsi di materie fondamentali che presuppongono la conoscenza dei primi.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non si è iscritto almeno a due corsi obbligatorî e non ne ha ottenuto la attestazione di frequenza dai rispettivi professori, salvo che sia altrimenti disposto nei regolamenti speciali delle varie Facoltà o scuole.

Nelle Facoltà di medicina e di scienze matematiche, fisiche e naturali, e per gli studi che portano alle lauree speciali, saranno equivalenti ad un corso obbligatorio le conferenze, purchè almeno in numero di tre per settimana, e gli esercizi pratici di laboratorio.

Lo studente, iscrivendosi ai corsi obbligatorî di un dato anno della sua carriera scolastica, ha l'obbligo di riservare per gli altri anni di corso tante iscrizioni quante ne occorreranno per renderli validi.

Se lo studente non avrà adempito siffatto obbligo, la segreteria annullerà le iscrizioni ch'egli avrà preso oltre il dovere.

La Facoltà determina anno per anno il massimo delle iscrizioni ai corsi liberi che lo studente può prendere presso i professori ufficiali o i liberi docenti; ma questo numero non deve mai essere tale che le quote per essi corsi dovute agli insegnanti privati superino i tre quinti della tassa d'iscrizione pagata per quell'anno, e cioè non possono superare complessivamente la somma di L. 132 per ciascuno degli anni di giurisprudenza e di notariato;

di L. 99 per quelli di ingegneria;

di L. 93 per quelli di medicina e chirurgia;

di L. 75 per quelli di scienze, di chimica e farmacia, e di lettere e filosofia;

di L. 45 per quelli di agraria, di veterinaria e di farmacia.

Art. 108.

Lo studente può passare ad altra Università entro i primi due mesi dell'anno scolastico.

Trascorso il detto termine, il rettore può accordare il congedo, quando ritenga giustificata la domanda.

Il passaggio è chiesto con domanda al rettore dell'Università che s'intende lasciare; questi, accogliendola, ne informa il rettore dell'Università prescelta e gli invia la copia conforme della carriera universitaria dello studente.

Chi ha fatto passaggio ad altra Università, non può ritornare a quella abbandonata se non quando sia trascorso un anno scolastico, salvo che il rettore dell'Università che si abbandona, non disponga altrimenti per gravi motivi.

Il passaggio non importa, in verun caso, nuovo pagamento della tassa di immatricolazione.

Art. 109.

Lo studente può in qualunque anno del corso passare da una ad altra Facoltà o scuola della stessa Università sotto le condizioni seguenti:

1° che ne faccia domanda non oltre il mese di gennaio;

2° che possegga i titoli prescritti per l'ammissione alla Facoltà o scuola cui intende far passaggio;

3° che il padre, la madre o il tutore vi consenta, se lo studente è minorenne.

Lo studente che passa da una Facoltà o scuola ad un'altra, deve essere iscritto al primo anno di corso di quella alla quale fa passaggio, qualunque sia l'anno cui fosse giunto in quella che lascia.

Tuttavia se lo studente, all'atto di chiedere il passaggio, domanda un'abbreviazione di corso, il ministro può, tenuto conto delle materie già studiate e sentito il parere della Facoltà o scuola alla quale lo studente passa, concedergli la iscrizione ad uno degli anni di corso successivi al primo, purchè in ogni caso il suo corso universitario, sommati gli anni passati nella Facoltà o scuola anteriore, abbia almeno la durata richiesta dal regolamento di quella alla quale fa passaggio.

In nessun caso è ammesso il passaggio dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze e dalle scuole di farmacia, non annesse ad Istituti superiori, alle Facoltà propriamente dette.

CAPO X.

Delle tasse universitarie.

Art. 110.

Le tasse universitarie si distinguono in:

1° tassa di immatricolazione;

2° tassa d'iscrizione annuale;

3° soprattassa annuale per gli esami speciali;

4° soprattassa per gli esami di laurea e di diploma;

5° tassa di diploma;

6° tassa pel corso biennale delle scuole di magistero presso le Facoltà di filosofia e lettere, e di scienze matematiche, fisiche e naturali;

7° soprattassa per gli esami di diploma nelle scuole anzidette di magistero.

L'ammontare di ciascuna tassa è stabilito dalla tabella *G* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 111.

Gli studenti, i quali dopo aver compiuti tutti gli anni di studio prescritti per le singole lauree, o diplomi, e aver presa regolare iscrizione a tutti i singoli corsi, non si trovino in condizione di poter conseguire il grado accademico, al quale aspirano, non sono tenuti a pagare la tassa d'iscrizione ogni altro anno sino al conseguimento della laurea o del diploma, a meno che non rinnovino la iscrizione a uno o più corsi.

Art. 112.

I Consigli di Facoltà possono stabilire contributi speciali di laboratorio, su proposta dei singoli direttori dei laboratorî stessi.

Tali contributi devono essere approvati dal ministro, sentito il Consiglio superiore, e sono versati all'Economato, il quale deve rendere conto del loro impiego al rettore, al termine di ogni anno scolastico.

Art. 113.

La tassa d'immatricolazione, quella d'iscrizione annuale, quella di diploma e quella biennale della scuola di magistero, si pagano all'ufficio demaniale incaricato della riscossione. Le soprattasse si pagano all'Economato dell'Università.

La tassa d'iscrizione annuale è ripartita in due rate uguali: la seconda rata deve essere pagata non più tardi del 30 aprile, e la corrispondente ricevuta deve essere consegnata alla segreteria dell'Università.

La ricevuta della tassa di diploma deve presentarsi alla segreteria per ottenere il diploma; e, prima della presentazione della ricevuta, la segreteria non può rilasciare alcun certificato relativo all'esame di diploma.

La soprattassa per gli esami speciali vale pel solo anno scolastico nel quale è pagata.

Art. 114.

L'uditore paga, per ogni corso a cui si inscrive, una tassa corrispondente al quinto della tassa d'iscrizione annuale fissata dalla tabella *G* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore per la Facoltà o scuola alla quale appartiene il corso a cui lo studente si iscrive. Gli uditori che vogliano sostenere esami sopra i corsi seguiti nell'anno, devono pagare per ogni esame una soprattassa corrispondente al quarto della soprattassa stabilita per gli esami speciali dalla tabella *G* predetta.

Art. 115.

I laureati che intendono ottenere una nuova laurea debbono pagare, oltre le tasse di iscrizione e le soprattasse per gli anni di corso che dovranno seguire e quelle di diploma, anche una nuova tassa di immatricolazione.

Art. 116.

Chi interrompe o abbandona per qualsiasi motivo lo studio, non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse pagate.

Art. 117.

Lo studente o uditore, che non sia in regola col pagamento delle tasse, non può, in nessun modo e per nessuna ragione, essere ammesso agli esami, nè gli può essere rilasciato dall'autorità universitaria alcun certificato della sua carriera scolastica. Inoltre egli non può essere iscritto ai corsi dell'anno successivo.

Art. 118.

Gli studenti, che si siano segnalati per il profitto negli studi comprovato dal risultato degli esami, qualora versino in condizioni economiche disagiate, possono ottenere dispensa totale o parziale dal pagamento delle tasse e soprattasse universitarie, nei casi e sotto le condizioni stabiliti negli articoli seguenti.

Art. 119.

Allo studente di disagiata condizione domestica che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione all'Università, abbia riportato in complesso nove decimi dei punti, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa d'immatricolazione, dalla tassa d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per il primo anno.

Può essergli accordata la dispensa da metà delle dette tasse e soprattasse, quando nell'insieme delle prove anzidette abbia riportato in complesso otto decimi dei punti.

Lo studente, che abbia conseguito il titolo didattico di ammissione alla Università con dispensa totale o parziale dagli esami, deve provare di avere ottenuto la media anzidetta di nove decimi o di otto decimi nell'insieme delle classificazioni che tengono luogo di esame, o nell'insieme delle classificazioni e degli esami dati per poter aspirare alla dispesa di cui sopra.

Art. 120.

I laureati o diplomati, che si inscrivono pel conseguimento di una nuova laurea o di un nuovo diploma, potranno ottenere la dispensa dalla tassa di immatricolazione e da quella d'iscrizione e dalla soprattassa di esame per l'anno di corso al quale si iscrivono, quando, oltre alla disagiata condizione domestica, provino di aver ottenuto, nel complesso dell'esame di laurea o di diploma e di tutti gli esami speciali obbligatori dell'ultimo biennio del corso da essi seguito, la media di nove o di otto decimi, secondo che aspirino alla dispensa totale o parziale.

Art. 121.

Negli anni scolastici successivi al primo lo studente può ottenere eguali dispense, quando abbia superato tutti gli esami speciali sulle materie consigliate dalla Facoltà per l'anno precedente, conseguendo una media di nove decimi o non meno di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa totale, e un minimo di otto decimi in ciascun esame, se aspira alla dispensa parziale.

Art. 122.

La dispensa totale o parziale dalla tassa d'iscrizione annuale comprende anche quella dalla soprattassa di esame.

Art. 123.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea e di diploma può concedersi allo studente che, negli esami sulle materie consigliate dalla Facoltà per l'ultimo anno di corso, abbia conseguito le votazioni che si richiedono per la dispensa totale o parziale dalle tasse negli anni di corso successivi al primo.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma può concedersi allo studente che abbia riportato i nove o gli otto decimi nell'esame di laurea o di diploma.

Nelle scuole di farmacia la dispensa totale o parziale dal pagamento delle soprattasse per l'esame di laurea o di diploma può concedersi in base al risultato degli esami speciali sulle materie consigliate dalla scuola rispettivamente del quarto e del terzo anno di corso.

Art. 124.

Per la dispensa totale o parziale dalla tassa o soprattassa della scuola di magistero si tiene conto dei voti riportati alla fine del primo anno d'iscrizione alla scuola stessa negli esami sulle materie consigliate per quell'anno dalla Facoltà, e, per chi s'iscriva alla scuola dopo la laurea, dei voti riportati negli esami speciali del secondo biennio e negli esami di laurea.

Art. 125.

La dispensa dalle tasse e soprattasse non può concedersi allo studente al quale nel corso dell'anno sia stata inflitta una pena disciplinare universitaria, o che, essendosi presentato ad un esame, sia stato riprovato o siasi ritirato.

Art. 126.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse e soprattasse del primo anno deve presentarsi al rettore insieme con la domanda d'immatricolazione.

Per gli anni successivi al primo, tali domande devono essere presentante al rettore insieme con quella d' iscrizione.

Le domande per la dispensa totale o parziale dal pagamento della soprattassa per l'esame di laurea o di diploma devono essere presentate al rettore dopo superati gli esami speciali dell'ultimo anno, e quelle per la dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di diploma subito dopo superato l'esame relativo.

Art. 127.

Alla domanda di dispensa totale o parziale lo studente deve unire un attestato della Giunta del comune in cui la sua famiglia ha domicilio, ed uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Il certificato della Giunta municipale dovrà constare di precise e categoriche risposte a domande formulate dal Consiglio accademico e per le quali le segreterie universitarie rilasceranno gratuitamente i relativi moduli. La Giunta municipale aggiungerà nel certificato tutte quelle maggiori notizie, anche se non richieste specificatamente nel modulo, che possano essere atte a far valutare più esattamente le condizioni di fortuna della famiglia del richiedente.

Art. 128.

Il Consiglio accademico, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità governative, e decide sulle domande caso per caso, tenendo conto

del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in Istituti governativi o pareggiati nei quali si paghino tasse scolastiche, e di tutte le altre condizioni che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Gli atti delle dispense concedute debbono essere rimessi al Ministero non più tardi del mese di febbraio.

Art. 129.

Coloro che, in seguito a studi fatti all'estero o in Istituti governativi non dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, in base a prescrizioni di regolamenti, ottengano la iscrizione ad una Facoltà o scuola, sia al primo anno di corso, sia ad uno degli anni successivi, devono pagare la tassa d'immatricolazione e quella dell'anno di corso al quale si inscrivono, e non possono aspirare a dispensa dalle tasse e soprattasse che per gli anni seguenti.

Art. 130.

Per coloro che fanno passaggio da una ad altra Facoltà o scuola le tasse d'iscrizione pagate per la prima nell'anno in cui ha luogo il passaggio, sono computate per quelle dell'anno al quale si inscrivono nella seconda, quando il passaggio abbia luogo non oltre il mese di gennaio, salvo a pagare la differenza quando le tasse per la seconda siano maggiori. Anche per la tassa d'immatricolazione devo pagarsi la differenza, se essa è maggiore nella Facoltà o scuola, alla quale lo studente fa passaggio.

In nessun caso è ammessa la restituzione della differenza delle tasse pagate, quando queste siano minori nella Facoltà o scuola a cui si fa passaggio.

Gli studenti iscritti in una Facoltà, per la quale si richiedono tasse minori, passando, durante il corso degli studi, ad un'altra Facoltà, per la quale le tasse siano maggiori, con la concessione di iscriversi ad uno degli anni di corso successivo al primo, giusta l'art. 109 del presente regolamento, debbono pagare la differenza delle tasse per gli anni di corso, dai quali sono dispensati nella Facoltà a cui hanno fatto passaggio.

Art. 131.

Gli studenti provenienti dalle Università libere, all'atto della loro immatricolazione in una Università Regia, sono obbligati a versare all'erario la tassa d'immatricolazione, se dal foglio di congedo risulta ch'essi non l'hanno pagata nelle Università suddette; o debbono versare la differenza se l'hanno pagata in misura inferiore a quella prescritta dalla tabella *G*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore. Gli studenti stessi trasferendosi con regolare foglio di congedo in una Università regia, sono tenuti a pagare la differenza della tassa d'iscrizione per l'anno in corso.

Le stesse norme valgono per i giovani provenienti dall'Università di Macerata.

Art. 132.

Per ogni certificato, copia od estratto di atti e registri, di cui si faccia domanda alla segreteria universitaria, si deve pagare, a titolo di indennità lira una e mezza, non compreso il costo della carta bollata o della corrispondente marca.

Per i diplomi di laurea e per le patenti, che si conferiscono al termine di qualsiasi corso universitario, devono pagarsi per lo stesso titolo lire due e mezza. Nelle Università nelle quali si rilascia il diploma in pergamena, lo studente deve pagare separatamente il prezzo di costo di questa.

È abolito ogni altro diritto.

Art. 133.

Le somme versate per soprattassa di esame costituiscono in ciascuna Università un fondo unico, destinato al pagamento delle propine dovute agli esaminatori.

A ciascun commissario per gli esami di laurea, è dovuta una quota tripla di quella che compete per gli esami speciali.

Le propine sono pagate subito che la segreteria ne abbia fatta la liquidazione sulla base dei verbali degli esami.

Tale liquidazione deve farsi alla chiusura della seconda sessione. Il rettore può però autorizzare pagamenti in conto.

CAPO XI.

Degli esami.

Art. 134.

Nelle varie Facoltà o scuole si danno esami speciali ed esami di laurea e di diploma.

Art. 135.

Gli esami speciali si danno in due sessioni, la prima incomincia il 16 giugno, la seconda il 16 ottobre.

Gli esami di operazione sul cadavere possono darsi nel mese di maggio e di giugno, in conformità delle deliberazioni che, tenuto conto delle condizioni del luogo e delle esigenze dell'insegnamento, le singole Facoltà di medicina e chirurgia riterranno doversi adottare.

Nelle Facoltà, in cui, per il grande numero degli studenti, sia sperimentato insufficiente il tempo assegnato alle sessioni, queste potranno essere prolungate per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, purchè non s'interrompa il corso normale delle lezioni.

È vietata ogni altra sessione d'esame.

Art. 136.

In ogni sessione si fanno due appelli in giorni diversi non consecutivi; l'iscritto che sia stato riprovato, non può ripresentarsi che nella sessione successiva.

Gli esami, anche su materie nelle quali sia fallita la prova, si sostengono nell'Università dove lo studente trovasi iscritto.

Art. 137.

Gli esami speciali si danno alla fine del corso; essi hanno per oggetto tutta la materia compresa nel programma dell'insegnante, indipendentemente dal numero delle lezioni.

Se la materia è ripartita in più anni di studio, l'esame è dato alla fine della trattazione di esso salvo le disposizioni dei regolamenti speciali di Facoltà.

Art. 138.

Non può presentarsi all'esame lo studente che non abbia ottenuto alla fine dell'anno scolastico, l'attestazione di frequenza del corso cui l'esame si riferisce.

Lo studente ha diritto di sostenere l'esame su tutte le materie alle quali si è iscritto. Egli deve farne domanda ogni anno scolastico entro il termine che sarà fissato dal rettore, allegando la ricevuta del pagamento della soprattassa d'esame.

Art. 139.

Le Commissioni per gli esami speciali sono composte di tre membri ciascuna.

Uno di essi è il professore della disciplina, o chi in sua assenza viene dalla Facoltà delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta della Facoltà cui appartiene l'insegnamento che forma oggetto della prova.

Dei due proposti, uno deve essere scelto nel seno della Facoltà tra quelli che fossero stati professori della stessa materia, e in mancanza di essi, tra i professori di materie affini; esso però potrà essere scelto tra gli insegnanti di altra Facoltà, quando a questa appartengano i giovani da esaminare; l'altro sarà eletto, possibilmente, fuori degli insegnanti ufficiali dell'Università e di preferenza fra i professori emeriti ed onorari, fra i dottori aggregati e fra i liberi docenti della stessa disciplina, che abbiano esercitato regolarmente l'insegnamento nell'anno scolastico.

La Commissione è presieduta dal professore ufficiale della ma-

teria, o da chi in sua assenza è dalla Facoltà delegato a supplirlo.

Art. 140.

I liberi docenti che appartengono al personale delle cliniche, dei musei, dei laboratori, ecc., non possono far parte delle Commissioni a cui partecipi il professore dal quale dipendono.

Art. 141.

Gli esami di laurea o di diploma si danno durante l'anno scolastico nelle epoche fissate dai Consigli di Facoltà senza che s'interrompa il corso normale delle lezioni.

Chi sia stato respinto, non potrà ripresentarsi prima di tre mesi, e, nel caso di una ulteriore disapprovazione, non prima di sei mesi da quest'ultima.

Non è concesso di presentarsi all'esame di laurea o di diploma più di tre volte.

Art. 142.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve provare:

a) di aver frequentati i corsi della rispettiva Facoltà pel numero di anni prescritti;

b) di avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutte le materie prescritte come obbligatorie nel regolamento della Facoltà o scuola per il conseguimento del grado cui aspira;

c) di aver pagato la prescritta soprattassa di laurea o di diploma.

Art. 143.

L'esame di laurea consiste:

a) nella presentazione di una dissertazione, scritta liberamente dal candidato sopra un tema da lui scelto nelle materie delle quali ha dato saggio negli esami speciali;

b) in una disputa sulla detta dissertazione;

c) in una discussione sopra tutte od alcune delle tesi liberamente scelte dal candidato, in numero non minore di tre, nelle materie professate nella Facoltà, esclusa quella a cui si riferisce la dissertazione;

d) in una o più prove pratiche, quando siano prescritte dai regolamenti speciali.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea, e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione di lui, la trasmette al preside. Ciascun Consiglio di Facoltà, conformandosi alle norme dei regolamenti speciali, determina la modalità per comunicare le dissertazioni ai commissari. Tali dissertazioni dovranno essere conservate nell'archivio della segreteria, tranne le tavole illustrative, che potranno essere restituite provvisoriamente al candidato, qualora intenda pubblicarle.

Art. 144.

Ogni Commissione per gli esami di laurea è composta di undici membri compreso il preside della Facoltà, che ne ha la presidenza. Sei dei componenti la Commissione sono scelti dalla Facoltà tra i professori ordinari e straordinari della Facoltà stessa; gli altri quattro sono nominati dal rettore sulla proposta della Facoltà fra i professori emeriti ed onorari, tra i dottori aggregati ed i liberi docenti, con preferenza per quelli che abbiano esercitato regolarmente l'insegnamento nell'anno scolastico, ed anche tra altre persone estranee alla Facoltà.

Dei sei membri scelti dalla Facoltà uno può essere anche professore incaricato, quando l'insegnamento della disciplina, cui la dissertazione si riferisce, è tenuto da un incaricato.

In mancanza del preside, la Commissione è presieduta dal professore più anziano di grado.

Soltanto in caso di necessità la Commissione per l'esame di laurea potrà essere costituita da un numero di membri minori di undici, ma non mai inferiore a sette, dei quali non meno di cinque saranno professori ufficiali.

Nella formazione della Commissione la Facoltà terrà conto della materia a cui si riferisce la dissertazione scritta.

Quando il numero dei laureandi sia considerevole, possono aversi contemporaneamente più Commissioni.

Art. 145.

Terminata la discussione ed esaurite le prove pratiche, di cui all'art. 143, la Commissione procede alla votazione secondo le norme prescritte dall'art. 148.

Art. 146.

Il presidente di ogni Commissione esaminatrice ha facoltà di sostituire il membro assente.

Art. 147.

Gli uditori possono chiedere di sostenere esami speciali sulle materie dei corsi a cui si siano inscritti.

L'esame vien sostenuto innanzi al solo professore della materia, che a tal uopo dispone di dieci punti.

Art. 148.

Tutti gli esami, sia degli studenti, sia degli uditori, sono pubblici.

Terminato l'esame ed allontanato il pubblico, la Commissione delibera prima sull'approvazione, poi sui punti di merito.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti.

Il voto di semplice idoneità è indicato con sei decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

È approvato a pieni voti legali colui che ottiene i nove decimi dei punti.

In caso di pieni voti assoluti, la Commissione discute sulla convenienza di accordare la lode, che deve essere approvata all'unanimità.

Art. 149.

I diplomi di laurea e di ogni altro grado o titolo accademico sono rilasciati dal rettore in nome del Re, e portano anche la firma del preside della Facoltà o del direttore della scuola, e quella del direttore della segreteria.

I diplomi non contengono indicazioni dei voti conseguiti, ma quando al candidato sia stata concessa la lode, se ne fa in essi speciale menzione.

Insieme col diploma di laurea è rilasciato, a richiesta, un certificato con l'indicazione di tutti gli esami sostenuti e dei relativi punti riportati durante l'intero corso universitario.

Capo XII.

Della disciplina negli Istituti universitari.

Art. 150.

La giurisdizione disciplinare spetta, secondo i casi, al rettore, alle Facoltà ed al Consiglio accademico, e non si estende fuori della cerchia degli stabilimenti di cui si compone l'Università.

Art. 151.

Le pene che le autorità universitarie possono pronunciare, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:

1° l'ammonizione;

2° l'interdizione temporaria da uno a più corsi;

3° la sospensione dagli esami;

4° l'esclusione temporanea dall'Università.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal preside in mità dell'art. 99 del testo unico delle leggi sull'istruzion riore.

I motivi pei quali venne fatta l'ammonizione saranno comunicati ai parenti o al tutore dello studente.

L'applicazione della pena di secondo grado spetta al rettore, sentito il Consiglio accademico; quella delle pene di terzo e quarto

grado viene fatta dalla Facoltà, sentiti gli incolpati nei loro mezzi di difesa.

Quando si tratti di disordini che riguardino tutta l'Università, le pene di terzo e di quarto grado saranno applicate dal Consiglio accademico, a maggioranza di voti.

Il Consiglio accademico o la Facoltà, convocati per l'esercizio di funzioni disciplinari, sentono la lettura dell'atto di accusa e dei documenti comunicati o trasmessi dal rettore, e votano per il grado di pena con voto palese.

Delle pene disciplinari di secondo, terzo o quarto grado verrà mandata comunicazione a tutte le Università nel Regno.

La pena della interdizione temporaria da uno o più corsi, inflitta dal rettore, sentito il Consiglio accademico, quando si estende oltre il periodo di tre mesi, annulla l'iscrizione dello studente a tali corsi.

Art. 152.

Lo studente può, dal giudizio dell'autorità universitaria, nel caso gli sia applicata la pena della sospensione o dell'esclusione temporanea dall'Università, appellare al ministro, il quale provvede, sentita la Giunta del Consiglio superiore.

Durante l'appello l'applicazione della pena non è sospesa.

Sarà rifiutata in qualunque Università la iscrizione a coloro che si troveranno sotto il peso della seconda, terza o quarta delle anzidette pene.

Art. 153.

Quando in un corso succedano disordini che impediscano di far lezione, il rettore, in seguito a domanda del professore, dichiara chiuso il corso per tutti coloro che non vi siano regolarmente inscritti o lo dichiara senz'altro sospeso.

Il ministro giudicherà quanto la chiusura debba continuare, e se sia il caso di sospendere gli esami per la fine dell'anno scolastico.

In caso di gravi disordini, il rettore potrà d'urgenza chiudere l'Università, o sospendere tutti o alcuni corsi di quella Facoltà, ove i disordini si sono manifestati.

Sarà obbligo del rettore e del Consiglio accademico di accordarsi coll'autorità politica per ristabilire l'ordine turbato ogni qual volta gli altri mezzi non valgano a ristabilirlo.

Quando la sospensione dei corsi singoli o dei corsi complessivi di intere Facoltà o scuole viene determinata da disordini, i termini di chiusura delle lezioni e del cominciamento della prima sessione di esami vengono di diritto prorogati per un periodo di tempo uguale a quello della sospensione medesima.

Non sarà valido, e dovrà essere ripetuto in un altro anno, (e gli studenti dovranno riprendere l'iscrizione, per potere sostenere l'esame), ogni corso, per il quale, a cagione di assenza o di tumulti degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dall'art. 32 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 154.

L'insegnante ufficiale o privato si accerterà della diligenza dello studente nel modo che crederà migliore.

Avrà poi diritto e dovere di assicurarsi, possibilmente, del profitto con esercizi e con interrogazioni nella misura e nel modo che crederà migliore.

Art. 155.

Gli studenti non potranno tenere adunanze nel recinto dell'Università o degli stabilimenti universitari.

CAPO XIII.

Borse di perfezionamento negli studi.

Art. 156.

Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica, per un sussidio inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso un Istituto d'istruzione superiore nazionale o straniero.

Il numero dei sussidi e le somme da erogare in essi saranno fissati dal Ministero anno per anno.

Il Consiglio superiore, ogni anno, designerà le discipline alle quali, a parità di merito, dovrà darsi la preferenza nei concorsi dell'anno successivo agli assegni per gli studi di perfezionamento all'estero o all'interno.

Le discipline stesse verranno indicate nell'avviso di concorso.

Art. 157.

Alle borse di studio non potrà concorrere chi abbia conseguito la laurea da più di quattro anni. Tuttavia potrà concorrere, anche nel quinto anno, chi nel concorso dell'anno precedente sia stato dichiarato eleggibile con almeno otto decimi dei punti di cui dispone la Commissione.

Le borse di studio tanto all'interno che all'estero non si possono ottenere che una sola volta, salvo quelle presso l'Università del Cairo.

Art. 158.

Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e di titoli conseguiti negli studi. Sono ammessi lavori manoscritti.

Art. 159.

I titoli e le memorie saranno giudicati da apposite Commissioni.

Le Commissioni per ciascun concorso si compongono di cinque membri scelti dal ministro fra dieci nomi proposti dalla Giunta del Consiglio superiore. Se non sia possibile di comporre la Commissione con i nomi designati dalla Giunta, il ministro chiama a farne parte altri membri liberamente scelti.

Le relazioni delle singole Commissioni saranno trasmesse alla Giunta predetta, la quale le restituirà al ministro con le proprie osservazioni.

Chi lascia decorrere un mese dalla notificazione del conferimento dell'assegno all'interno o all'estero senza recarsi al luogo prescelto decade dal suo diritto. In tal caso l'assegno è conferito al graduato che immediatamente gli succede.

Sono applicabili anche alle Commissioni per i concorsi alle borse di perfezionamento le disposizioni degli articoli 24 (primo e secondo comma) e 25 del presente regolamento.

CAPO XIV.

Proventi delle tasse scolastiche.

Art. 160.

I maggiori proventi annuali delle tasse scolastiche, stabiliti in confronto a quelli risultanti dal consuntivo 1901-902, detratte le quote di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, spettano per metà alle singole Università ed ai singoli Istituti superiori.

Essi dovranno essere erogati agli scopi previsti negli articoli predetti, su deliberazione del Consiglio accademico dell'Università o del Consiglio direttivo dell'Istituto approvata dal Ministero. Questi Consigli nelle loro deliberazioni dovranno osservare le norme di cui negli articoli seguenti.

Art. 161.

Perchè il Consiglio accademico o il Consiglio direttivo possano deliberare sulla erogazione dei proventi predetti, è necessaria la presenza di almeno due terzi dei membri e le deliberazioni debbono essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Spetta al ministro il decidere sugli eventuali reclami.

Art. 162.

Sulla quota dei maggiori proventi di tasse, spettanti alle Università e Istituti superiori, i Consigli possono deliberare la concessione di somme per venire in aiuto ai singoli gabinetti, laboratori o musei, che, in complesso, fra dotazioni ed altri proventi ordinari o straordinari, hanno mezzi scarsi e deficienti, con preferenza a quelli

già esistenti o agli insegnamenti fondamentali di carattere scientifico.

Le somme predette sono concesse per l'anno in corso a titolo di aiuto e non già come aumenti fissi alle dotazioni.

Art. 163.

Sulla quota spettante alle Università, i Consigli accademici possono deliberare la concessione di assegni in aiuto alle dotazioni delle biblioteche, che nella legge del bilancio sono indicate come universitarie. Nel deliberare tali assegni i detti Consigli avranno speciale riguardo ai bisogni delle Facoltà giuridiche e filosofico-letterarie e delle sezioni di matematica pura.

Art. 164.

Sulla quota spettante alle Università, i Consigli accademici possono deliberare la concessione di somme anche a favore degli Istituti delle Facoltà giuridiche, di filosofia e lettere e di scienze, che col metodo di ricerche o di conferenze, o con l'aiuto di biblioteche speciali, abbiano per fine di specializzare o perfezionare nei giovani l'alta coltura, con particolare riguardo alle carriere didattiche, amministrative o professionali, e inoltre posseggano i requisiti seguenti:

a) siano costituiti da gruppi di scienze affini e da consociazioni di membri della Facoltà;

b) siano regolati con statuti, approvati dalla Facoltà e resi esecutivi dal Ministero.

Nel caso di Istituti già esistenti, i Consigli, prima di deliberare tale concessione, dovranno assicurarsi che essi abbiano dato buoni risultati.

I Consigli presenteranno al Ministero ogni anno una relazione sul funzionamento degli Istituti medesimi.

Per gl'Istituti delle Facoltà di lettere e di scienze, i sussidi sui proventi delle tasse devono concedersi solo per quegli insegnamenti che, non avendo annessi gabinetti o dotazioni, non dispongano di altri mezzi.

Nessun compenso sui fondi predetti può essere devoluto a favore degli insegnanti.

Art. 165.

Sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori i Consigli possono anche deliberare assegni per conferimento di borse di studio e di perfezionamento.

Per il conferimento delle borse di studio e di perfezionamento, i Consigli stabiliranno norme precise da essere sottoposte preventivamente all'approvazione del Ministero. Esse saranno in ogni caso date per concorso.

Art. 166.

Per le spese e i pagamenti da farsi sulla quota spettante alle Università e Istituti superiori, devono osservarsi le formalità prescritte dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 167.

I Consigli, deliberando l'erogazione della quota disponibile per l'anno in corso, debbono stabilire un fondo di riserva su cui prelevare le somme per bisogni eventuali, che potessero sorgere durante l'anno. Di tali erogazioni dovrà essere data comunicazione al Ministero.

Le Università e Istituti superiori hanno facoltà di erogare durante gli anni successivi, e sempre in base alle presenti disposizioni, tutte quelle somme, che alla fine dell'esercizio restassero disponibili sul fondo ad essi assegnato dalla legge.

Art. 168.

I Consigli inoltre, quando lo richiedano circostanze speciali, sulle quali dovrà essere previamente inteso il Ministero, possono deliberare altre spese sulla quota spettante alle Università ed Istituti superiori, sempre però ai fini indicati negli articoli 115 e 116 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

CAPO XV.

Della segreteria e dell'amministrazione.

Art. 169.

Ogni Università ha una segreteria. Alla ripartizione degli impiegati amministrativi delle segreterie universitarie provvede il ministro, secondo le esigenze del servizio ed i particolari bisogni di ciascuna Università.

Il direttore della segreteria regola e dirige il lavoro interno, secondo gli ordini del rettore, invigila su tutto il personale di segreteria e su quello di servizio.

Art. 170.

La segreteria comprende anche un ufficio di economato e cassa. Un segretario o vice segretario è incaricato delle funzioni di economo cassiere con obbligo di cauzione. Esso è sottoposto a tutte le disposizioni che regolano l'amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato.

Art. 171.

Gli uffici delle segreterie possono rilasciare copie o estratti o certificati di atti e registri, previa domanda presentata in carta bollata e col permesso scritto del rettore.

Le copie, gli estratti ed i certificati sono firmati dal direttore della segreteria.

Art. 172.

L'incaricato delle funzioni di economo:

1° riscuote dagli studenti i contributi speciali per le spese di laboratorio e per le esercitazioni pratiche, le soprattasse di esame, le indennità per certificati e diplomi;

2° riscuote i mandati di anticipazione spediti dal Ministero per servizi ad economia;

3° eseguisce i pagamenti;

4° tiene i conti e i registri per tutte le entrate e le spese;

5° tiene l'inventario di tutto il materiale mobile non scientifico e del materiale stesso ha diretta custodia.

Art. 173.

La custodia diretta del materiale mobile scientifico e la tenuta del relativo inventario sono affidati ai direttori dei rispettivi istituti e gabinetti.

I direttori dei gabinetti scientifici e dei musei dipendenti dalle Università e gli economati redigono nella forma prescritta i prospetti semestrali e le note di variazione e li trasmettono al Ministero, il quale, in principio dell'anno accademico, può, d'accordo col ministro del tesoro, verificare l'armonia fra le scritture e la realtà degli oggetti, a norma dell'art. 24 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato.

Art. 174.

I rettori delle Università, i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di musei, gabinetti, laboratori, cliniche, ecc., non possono assumere obbligazioni eccedenti le somme assegnate a ciascuna Università, Istituto o stabilimento scientifico a titolo di dotazione o di assegno straordinario. Essi sono personalmente responsabili delle eccedenze di spese che si verifichino anno per anno sui fondi da loro amministrati; ed il Ministero dell'istruzione provvederà d'accordo con quello del tesoro a trattenere sugli stipendi relativi le somme necessarie a liquidare le eccedenze stesse, a norma dell'art. 113 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

Nessuna ordinazione impegna l'Università e gli Istituti relativi, e per essi lo Stato, se non sia data per mezzo dell'economo dell'Università.

L'economo può anche accordare piccole anticipazioni ai direttori degli stabilimenti scientifici per le minute spese.

Le note dei lavori eseguiti negli stabilimenti scientifici, e quelle delle provviste ordinarie, sono pagate dall'incaricato delle funzioni

di economo col visto del rispettivo direttore, nei limiti del fondo disponibile sulla dotazione annua di ciascuno stabilimento scientifico.

L'incaricato delle funzioni di economo cura l'accettazione in consegna di tutte le provviste che portino aumento al patrimonio dello Stato, consegnando ai rispettivi direttori quelle di pertinenza dei vari stabilimenti scientifici.

Art. 175.

I proventi dei diritti di segreteria sono versati nella tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 43 della legge di contabilità. Quelli però che provengono dagli Istituti superiori di cui alla tabella *B* del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, ad eccezione degli Istituti autonomi, sono iscritti nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo.

Art. 176.

In principio di ogni anno finanziario l'ufficio di segreteria rassegna al rettore un bilancio preventivo dell'entrata e della spesa, ed alla fine dell'anno finanziario un rendiconto consuntivo.

I bilanci ed il rendiconto debbono dar ragione di tutte le somme a qualsiasi titolo amministrate dall'Università.

Gli uni e l'altro debbono essere trasmessi al ministro per l'approvazione.

Art. 177.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli Istituti d'istruzione superiore di grado universitario, in quanto essi non siano governati da regolamenti speciali.

Art. 178.

Per regolare tutti gli eventuali casi di diritto transitorio provvederà il ministro, sentite le Facoltà e i Consigli accademici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 17 novembre 1910, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rocchetta al Volturno (Campobasso).

SIRE!

Le elezioni generali indette nel settembre scorso per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rocchetta al Volturno, quasi per intiero dimissionario, non ebbero efficacia di ricondurre quell'Amministrazione in condizioni normali.

Dei quindici consiglieri assegnati al Comune, soli nove furono nominati, essendosi astenuti dal parteciparo ai Comizi gli elettori della frazione Castelnuovo.

Di fronte alle varie e complesse esigenze della civica azienda e alla necessità di risolvere sollecitamente parecchie quistioni di vitale importanza per il paese, l'attuale rappresentanza incompleta si è dimostrata incapace di provvedervi, e niun assegnamento in conseguenza potrebbe farsi sulle elezioni parziali per assicurarne l'efficace funzionamento.

Si rende invece indispensabile una eccezionale misura, anche per eliminare le irregolarità accertate dall'inchiesta recentemente compiuta e dare stabile assetto agli uffici e ai servizi pubblici.

Mi onoro pertanto di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che, sul conforme parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza 12 novembre corrente, scioglie quel Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rocchetta al Volturno, in provincia di Campobasso, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Gagliardi dott. Raffaele è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1910.

VITTORIO EMANUELE.

LUZZATTI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AVVISO.

Giusta l'articolo 1°, ultimo capoverso, del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale del Real corpo del genio civile, approvati con decreto Ministeriale del 30 ottobre 1910.

Gli eventuali reclami per rettifica della posizione d'anzianità, dovranno essere presentati a questo Ministero nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Roma, 28 novembre 1910.

Il vice direttore generale
C. MARZOLLO.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Comunicato.

Con decreto del 26 novembre 1910 il ministro di agricoltura, industria e commercio, vista la deliberazione della Deputazione provinciale di Vicenza, ha imposto i provvedimenti curativi delle piante infette dalla *Diaspis pentagona* nei comuni di Quinto Picentino e Gambellara.

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Torchiarolo, in provincia di Lecce, è stato, con decreto del 23 novembre 1910, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c* del testo unico delle leggi antifillosseriche.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 46, dal 7 al 13 novembre 1910.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	ANIMALI caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	ANIMALI guariti	ANIMALI morti o abbattuti	ANIMALI che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Benevento*	Cerreto Sann.	Cerreno Sannita .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Cuneo	Alba	Neive	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	San Miniato	Castelfranco di S ..	»	1	—	2	—	2	—
	»	»	S. Croce sull'Arno.	»	1	—	1	—	1	—
	Foggia	Foggia	Foggia	ovina	1	—	1	—	1	—
	»	San Severo	San Nicandro . . .	»	1	—	3	—	3	—
	Lucca	Lucca	Uzzano	bovina	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Revere	Quistello	»	1	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Lettere	»	2	—	2	—	2	—
	Novara	Novara	Novara	»	2	—	2	—	2	—
	Padova	Padova	Saccolongo	»	2	—	2	—	2	—
	Pavia	Bobbio	Varzi	»	1	—	1	—	1	—
	»	Mortara	Gambolò	»	1	—	1	—	1	—
	Piacenza	Fiorenzuola A.	Lugagnano	»	1	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio Em.	Carpineti	»	1	—	1	—	1	—
	Roma	Viterbo	Grotte di Castro .	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Torino	»	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Oderzo	Ponte di Piave . .	»	1	—	1	—	1	—
					21	—	24	—	24	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	*Sondrio*	Sondrio	Bianzone	bovina	1	—	6	—	—	6
Carbonchio sintomatico	*Cuneo*	Mondovì	Montaldo M. . . .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Torino	Torino	Carmagnola . . .	»	1	—	1	—	1	—
					2	—	2	—	2	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Afta epizootica	*Avellino*	Avellino	Sperone	bovina	1	—	1	—	—	1
	Brescia	Brescia	Remedello Sopra . .	»	2	167	31	67	—	131
	»	»	Remedello Sotto . .	»	1	210	4	138	—	76
	»	»	Rivoltella	»	2	4	9	—	—	13
	»	Verolanuova	Gambara	»	1	—	90	—	—	90
	Mantova	Asola	Asola	»	3	38	15	10	—	43
	»	»	Castelgoffredo . . .	»	1	4	—	2	—	2
	Messina	Messina	Messina	»	1	—	93	—	—	93
	Milano	Milano	Gessate	»	1	2	1	—	—	3
	»	»	Milano	»	—	—	160	—	160	—
	Parma	Borgo S. Donn.	S. Secondo P. . .	»	1	—	2	—	—	2
	Palermo	Palermo	Palermo	»	2	—	51	—	—	51
	»	»	Id.	suina	3	—	73	—	—	73
	Pavia	Pavia	Santa Cristina e B.	bovina	—	60	—	30	—	30
	Teramo	Penne	Penne	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Pianella	»	—	4	—	—	—	4
	»	Teramo	Atri	»	—	3	—	1	—	2
	»	»	Campli	»	—	6	—	—	—	6
	»	»	Colonnella	»	1	2	1	—	—	3
	»	»	Corrapoli	»	2	3	6	3	—	6
	»	»	Giulianova	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Morro d'Oro . . .	»	1	—	4	—	—	4
	»	»	Tortoreto	»	1	—	3	—	—	3
	Venezia	Mestre	Favaro	»	—	4	—	—	—	4
					25	515	545	251	161	648
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Arcevia	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Camerata P.	—	1	1	1	—	1	1
	»	»	Castelbellino	—	—	2	—	—	1	1
	»	»	Chiaravalle	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cupramontana . . .	—	—	60	—	—	—	60
	»	»	Fabriano	—	1	11	4	—	13	2
	»	»	Iesi	—	5	15	7	—	9	13
	»	»	Maiolati	—	1	17	2	—	4	15
	»	»	Montecarotto . . .	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Monteroberto. . . .	—	1	19	6	—	3	22
	»	»	Rosora	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Sassoferrato . . .	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Senigallia	—	3	9	8	—	8	9
	Aquila	Cittaducale	Amatrice.	—	—	20	—	—	19	1
	»	»	Antrodoco	—	—	7	—	—	—	7

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue Malattie infettive dei suini	*Aquila*	Cittaducale	Fiamignano	—	—	5	—	—	5	—
	»	Sulmona	Alfedena	—	—	6	—	—	—	6
	»	»	Roccaraso	—	—	12	—	—	—	12
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	2	40	3	12	3	28
	»	»	Bucine	—	2	30	28	—	28	30
	»	»	Cavriglia	—	4	11	4	—	5	10
	»	»	Cortona	—	3	110	17	4	3	120
	»	»	Fojano della Chiana	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Laterina	—	1	12	3	—	1	14
	»	»	Montevarchi	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Terranova B.	—	1	—	1	—	1	—
	Ascoli Piceno	Ascoli Piceno	Amandola	—	1	—	4	—	—	4
	»	»	Force	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Montalto Mar.	—	—	3	—	—	3	—
	»	Fermo	Megranaro	—	1	—	1	—	—	1
	»	»	Monte Urano	—	—	2	—	—	1	1
	Avellino	Ariano	Accadia	—	—	6	—	—	6	—
	»	Avellino	Mugnano del C.	—	1	—	1	—	—	1
	»	S. Ang. dei L.	Bisaccia	—	—	1	—	—	1	—
	»	»	Montella	—	—	4	—	2	2	—
	Bari	Altamura	Altamura	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Gravina	—	1	—	4	—	4	—
	Benevento	Cerreto San.	Cerreto Sannita	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Melizzano	—	2	5	5	3	2	5
	Bergamo	Treviglio	Caravaggio	—	—	4	—	—	4	—
	Bologna	Bologna	Anzola E.	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Bentivoglio	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Castelfranco E.	—	1	20	3	—	1	22
	»	»	Castel d'Argile	—	—	13	—	—	—	13
	»	»	Castenaso	—	1	—	5	—	2	3
	»	»	Monte S. Pietro	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	S. Pietro in C.	—	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Chiari	Urago d'Oglio	—	1	—	1	—	1	—
	Campobasso	Campobasso	Ielsi	—	4	—	6	—	6	—
	»	Larino	Montefalcone	—	—	2	—	—	—	2
	Catania	Nicosia	Agira	—	12	10	12	—	16	6
	Catanzaro	Catanzaro	Guardavalle	—	1	—	4	—	4	—
	»	»	Isca	—	1	—	1	—	1	—
	Chieti	Chieti	Musellaro	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	San Valentino	—	—	3	—	—	3	—
	»	»	Villamagna	—	—	10	—	—	—	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Cosenza*	Castrovillari	Albidona	—	—	2	—	—	—	2
	»	»	Civita	—	1	—	3	—	1	2
	»	Cosenza	Cerisano	—	—	24	—	10	8	6
	»	»	Marano P.	—	—	3	—	3	—	—
	»	Paola	Verbicaro	—	—	15	—	5	10	—
	Cuneo	Saluzzo	Cardè	—	—	6	—	—	—	6
	Ferrara	Cento	Cento	—	—	4	—	—	—	4
	»	Ferrara	Bondeno	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Ferrara	—	—	5	—	—	2	3
	Firenze	Firenze	Borgo S. L.	—	1	7	7	—	—	14
	»	»	Incisa	—	1	7	4	—	2	9
	»	»	Montespertoli	—	—	5	—	—	4	1
	»	»	Reggello	—	1	—	5	—	—	5
	»	»	Rignano sull'Arno	—	—	34	—	—	6	28
	»	»	S. Casciano V di P.	—	—	4	—	1	1	2
	»	Pistoia	Pistoia	—	—	3	—	—	3	—
	Foggia	Bovino	Bovino	—	—	10	—	—	—	10
	»	Foggia	Vieste	—	1	—	11	—	3	8
	»	San Severo	Casalnuovo	—	1	2	1	—	—	3
	»	»	Ischitella	—	1	—	9	—	4	5
	»	»	Lesina	—	1	22	1	—	9	14
	Forlì	Cesena	Cesena	—	—	1	—	—	—	1
	Lucca	Lucca	Uzzano	—	1	—	1	—	1	—
	Macerata	Camerino	Camerino	—	—	12	—	6	3	3
	»	»	Serrapetrona	—	—	24	—	4	10	10
	»	Macerata	Cingoli	—	2	24	5	—	4	25
	»	»	Loro Piceno	—	1	7	2	3	4	2
	»	»	Matelica	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Pausula	—	—	12	—	4	—	8
	»	»	Porto Recanati	—	1	3	3	—	1	5
	»	»	San Severino M.	—	—	26	—	11	8	7
	»	»	Sant'Angelo	—	1	7	1	1	—	7
	»	»	Sarnano	—	—	4	—	2	1	1
	»	»	Tolentino	—	—	3	—	—	—	3
	»	»	Treia	—	2	20	4	12	7	5
	Milano	Lodi	Mairago	—	—	6	—	—	—	6
	Napoli	Castellammare	Sorrento	—	1	—	1	—	1	—
	Parma	Borgo San D.	Zibello	—	—	1	—	—	—	1
	»	Parma	Sala Baganza	—	1	—	5	—	—	5
	Pavia	Mortara	Sant'Angelo	—	—	50	—	45	5	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Pesaro Urb.*	Pesaro	Pergola	—	—	6	—	3	3	—
	Potenza	Melfi	Forenza	—	2	385	6	—	68	323
	»	»	Melfi	—	—	8	—	—	—	8
	»	»	Rionero in V.	—	—	26	—	—	—	26
	»	Potenza	Avigliano	—	2	20	55	—	26	49
	Perugia	Orvieto	Allerona	—	2	—	15	—	1	14
	»	Perugia	Collazzone	—	1	—	8	—	—	8
	»	Rieti	Rieti	—	1	—	1	—	—	1
	»	Terni	Guardea	—	2	—	6	—	—	6
	Reggio Em.	Guastalla	Guastalla	—	1	—	3	—	3	—
	»	»	Reggiolo	—	1	—	2	—	1	1
	Roma	Frosinone	Sonnino	—	1	—	1	—	1	—
	»	Roma	Acquapendente	—	—	57	—	30	27	—
	»	»	Civitella S. P.	—	—	6	—	—	1	5
	»	»	Sant'Oreste	—	2	—	2	—	2	—
	»	Velletri	Sezze	—	1	—	4	—	—	4
	»	Viterbo	Farnese	—	—	5	—	—	2	3
	»	»	Roccalvecce	—	—	5	—	—	—	5
	Sassari	Ozieri	Bono	—	—	2	—	—	—	2
	Siena	Montepulciano	Montepulciano	—	—	2	—	2	—	—
	»	»	Torrita	—	—	3	—	—	—	3
	»	Siena	Chiusdino	—	—	4	—	4	—	—
	»	»	Poggibonsi	—	—	13	—	13	—	—
	Teramo	Penne	Cepagatti	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Elice	—	1	—	1	—	1	—
	»	»	Loreto A.	—	—	1	—	—	—	1
	»	»	Penne	—	2	—	29	—	21	8
	»	»	Pianella	—	4	12	4	—	4	12
	Venezia	Mestre	Favaro	—	—	3	—	—	—	3
	Vicenza	Lonigo	Alonte	—	2	—	2	—	1	1
	»	»	Noventa Vicentina	—	2	—	2	—	1	1
					101	1424	339	186	427	1150
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI				
						precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rabbia	*Cuneo*	Mondovì	Mondovì	canina	—	—	2	—	2	—
	Forlì	Forlì	Forlì	»	—	—	1	—	1	—
	Napoli	Castellammare	Sorrento	»	—	—	1	—	1	—
	Padova	Cittadella	S. Martino di L. .	suina	—	—	2	—	2	—
	Palermo	Palermo	Palermo	canina	—	8	3	—	2	9
	Parma	Parma	Parma	»	—	—	1	—	1	—
	Pavia	Voghera	Rivamazzano . . .	»	—	—	2	—	—	2
	Perugia	Rieti	Rieti	»	—	—	1	—	1	—
	Reggio Em.	Reggio Em.	Reggio Emilia . . .	»	—	3	—	—	—	3
	Roma	Roma	Olevano Romano. .	equina	—	1	—	—	—	1
	Siracusa	Siracusa	Floridia	felina	—	—	1	—	1	—
	Venezia	Mestre	Favaro	canina	—	5	—	—	—	5
	Vicenza	Arzignano	San Giovanni I. . .	ovina	2	—	2	—	2	—
					2	**17**	**16**	—	**13**	**20**
Morva e farcino	*Aquila*	Avezzano	Opi	equina	—	1	—	—	—	1
	Milano	Abbiategrasso	Noviglio	»	—	1	—	—	—	1
	»	Milano	Mediglia	»	—	1	—	—	—	1
	»	»	Truccazzano. . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Pavia	Mortara	Conflenza	»	—	1	—	—	—	1
	Reggio Em.	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	»	—	1	—	—	—	1
	Venezia	Mestre	Mestre	»	—	1	—	—	—	1
					—	**7**	—	—	—	**7**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Scoppito	ovina	—	110	—	—	—	110
	»	Avezzano	Massa d'Albe. . . .	»	—	1100	—	—	—	1100
	Avellino	Ariano	Accadia	»	—	300	—	90	20	190
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	360	—	—	—	360
	Macerata	Camerino	Visso	»	—	193	—	193	—	—
	Potenza	Matera	Miglionico	»	—	444	—	—	—	444
	»	Potenza	Palmira	»	—	80	—	—	—	80
	Salerno	Campagna	Capaccio	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Campagna	»	—	4	—	—	—	4
					—	**2595**	—	**283**	**20**	**1292**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	**Aquila**	**Collepietro**	ovina	—	30	—	—	—	30
	»	**Avezzano**	**Bisegna**	»	—	223	—	—	—	223
	Girgenti	Girgenti	**Montallegro**	»	—	5	—	5	—	—
	Roma	Viterbo	Montefiascone . . .	»	1	—	50	—	—	50
					1	**258**	**50**	**5**	**—**	**303**

RIEPILOGO	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 7 al 13 novembre 1910	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	bovina	19	—	20	—	20	—
	ovina	2	—	4	—	4	—
	caprina	—	—	—	—	—	—
	equina	—	—	—	—	—	—
		21	—	**24**	—	**24**	—
Carbonchio sintomatico	**bovina**	**2**	—	**2**	—	**2**	—
Afta epizootica	bovina	22	515	472	251	161	575
	suina	3	—	73	—	—	73
	caprina	—	—	—	—	—	—
		25	**515**	**545**	**251**	**161**	**648**
Vaiuolo ovino	—	—	—	—	—	—	—
Malattie infettive dei suini	**suina**	**101**	**1424**	**339**	**186**	**427**	**1150**
Rogna	**ovina**	1	258	50	5	—	303
	caprina	—	—	—	—	—	—
		1	**258**	**50**	**5**	—	**303**
Morva e farcino	**equina**	—	**7**	—	—	—	**7**
Rabbia	**canina**	—	16	11	—	8	19
	equina	—	1	—	—	—	1
	suina	1	—	2	—	2	—
	ovina	2	—	2	—	2	—
	felina	—	—	1	—	1	—
		3	**17**	**16**	—	**13**	**20**
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino	bovina	**1**	—	**6**	—	—	**6**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	2595	—	283	20	1292
	caprina	—	—	—	—	—	—
		—	**2595**	—	**283**	**20**	**1292**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

BULGARIA. — *Dal 7 al 14 ottobre 1910.*

(B. n. 36).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	—	—
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	1	1
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	13	17
Moccio equino	3	3
Afta epizootica	193	235
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	1	1
Tubercolosi	—	—

BULGARIA. — *Dal 14 al 21 ottobre 1910.*

(B. n. 37).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del cavallo	1	1
Id. del maiale	—	—
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	4	4
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	18	18
Moccio equino	2	2
Afta epizootica	124	170
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	2	2
Tubercolosi	—	—

BULGARIA — *Dal 21 al 29 novembre 1910.*

(B. n. 38).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	1	1
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del bove	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	3	3
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	8	8
Moccio equino	2	2
Afta epizootica	168	204
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—

SERBIA. — *Dal 24 settembre al 1° ottobre 1910.*

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Pneumoenterite dei suini	1	1	9	4
Mal rossino	—	—	—	—
Carbonchio ematico	3	3	14	9
Rabbia	1	1	1	1
Vaiuolo ovino	22	41	1252	82
Morva	2	2	12	12

Dal 1° all'8 ottobre 1910.

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Pneumoenterite dei suini	1	1	5	—
Carbonchio ematico	3	5	9	5
Rabbia	—	—	—	—
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	24	42	1044	70
Morva	—	—	—	—
Mal rossino	—	—	—	—

Dall'8 al 15 ottobre 1910.

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Pneumoenterite dei suini	7	8	359	118
Carbonchio ematico	1	1	1	1
Rabbia	—	—	—	—
Morva	1	1	1	1
Mal rossino	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	25	44	1078	77

ISTRIA. — *Dal 5 al 12 novembre 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	2	13	131
Rabbia	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Rogna	4	5	5
Mal rossino	3	7	14
Peste suina	5	212	272
Moccio equino	—	—	—

ISTRIA. — *Dal 12 al 19 novembre 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Afta epizootica	2	23	156
Moccio	1	1	1
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Rogna	5	5	5
Mal rossino	2	3	6
Peste suina	4	211	271
Tubercolosi	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 31 ottobre al 7 novembre 1910*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	—	—	—
Afta epizootica	17	59	209
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	2	3	13
Mal rossino	5	6	6
Peste suina	20	61	47 (1)
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	3	3	3
Colera degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	2	2	2
b) VORARLBERG.			
Tubercolosi		—	—
Peste suina	—	—	—
Mal rossino		—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—

(1) Più 157 sospetti.

TIROLO E VORARLBERG. — *Dal 21 al 31 ottobre 1910.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	9	18	62
Afta epizootica	—	—	—
Rogna dei cavalli	—	—	—
Id. delle capre e delle pecore	2	3	13
Mal rossino	5	8	5 (1)
Peste suina	20	65	51 (2)
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
Colera degli uccelli	—	—	—
Tubercolosi	1	1	1
b) VORARLBERG.			
Tubercolosi	—	—	—
Mal rossino	—	—	—
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—

(1) Più 11 sospetti. — (2) Più 145 sospetti.

AUSTRIA. — *Dal 2 al 9 novembre 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Poderi infetti
Afta epizootica	1663	26647
Carbonchio ematico	14	14
Carbonchio sintomatico	20	21
Setticemia emorr. dei bovini e delle pecore	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	12	14
Vaiuolo ovino	1	1
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	2	2
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	17	55
Rogna degli equini	31	35
Id. delle pecore	5	11
Id. delle capre	1	1
Rabbia	10	12
Peste e setticemia dei suini	271	1561
Mal rossino	183	268
Colera degli uccelli	14	51
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	8	9

AUSTRIA. — *Dal 9 al 16 novembre 1910.*

MALATTIE	Comuni infetti	Località infette
Afta epizootica	1890	29228
Carbonchio ematico	17	19
Carbonchio sintomatico	10	14
Setticemia emorr. dei bovini e della selvaggina	—	—
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio	14	14
Vaiuolo ovino	1	1
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei cavalli	2	2
Esantema coitale vescicoloso dei bovini	17	53
Rogna degli equini	26	29
Id. delle pecore	5	11
Id. delle capre	1	1
Rabbia	17	20
Peste e setticemia dei suini	232	1563
Mal rossino	147	217
Colera degli uccelli	11	45
Peste dei polli	—	—
Tubercolosi dei bovini	8	9

GRAN BRETTAGNA. — *Dal 5 al 12 novembre 1910.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	30	34
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	3	4
Rabbia	—	—
Rogna ovina	11	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	25	(1) 229

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

GRAN BRETTAGNA. — *Dal 12 al 19 novembre 1910.*

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	32	33
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	4	10
Rabbia	—	—
Rogna ovina	14	—
Pneumoenterite infettiva dei suini	43	(1) 373

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

SVIZZERA. — *Dal 7 al 13 novembre 1910.* — (B. n. 45).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei Comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	1	1	—	1	1
Carbonchio ematico	1	1	—	1	1
Afta epizootica	—	—	—	—	—
Moccio e farcino	1	1	1	1	1
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	8	19	20	101	28
Rogna	—	—	—	—	—

Movimento e commercio del bestiame
DEI SUOI PRODOTTI E RESIDUI

Importazione di bovini dal Marocco nella Francia

Il *Giornale ufficiale* del 16 ottobre 1910 pubblica la seguente ordinanza:

Il presidente del Consiglio, ministro dell'interno e dei culti, incaricato dell'*interim* per il Ministero di agricoltura;

Vista la legge 20 giugno 1898 sul Codice rurale, libro 3°, capitolo 2°, 3° paragrafo importazione ed esportazione degli animali;

Visto il decreto 11 giugno 1905 emanato per l'esecuzione delle misure contenute nel 3° paragrafo della legge succitata;

Vista l'ordinanza Ministeriale 20 ottobre 1896 che vieta l'importazione ed il transito in Francia, degli animali ovini, bovini, caprini e degli altri ruminanti provenienti dall'Africa, ad eccezione delle colonie francesi;

Sentito il parere del Comitato consultivo dell'epizoozie;

Su rapporto del direttore dell'agricoltura;

Ordina:

Art. 1.

A deroga delle disposizioni del suindicato decreto 20 ottobre 1906, gli animali bovini provenienti dal Marocco, sono ammessi all'importazione in Francia, soltanto però per il porto di Marsiglia, ed alla condizione che sieno diretti, in vagoni piombati, ad un pubblico macello, per essere ivi immediatamente abbattuti.

Dovranno essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario civile governativo o da un veterinario militare al Marocco, il quale dichiarerà di avere visitato gli animali prima dell'imbarco e di averli riconosciuti sani, e che provengono, inoltre, da località, ove non esiste e non è esistita, da sei settimane almeno, alcuna malattia contagiosa negli animali bovini.

Questo certificato, la cui firma dovrà essere legalizzata presso la legazione od il consolato di Francia, non dovrà essere rilasciato prima di un giorno avanti l'imbarco.

Art. 2.

Gli animali, alla loro entrata in Francia e dopo la constatazione del loro buono stato di salute, saranno marcati con un buco fatto con apposita tenaglia nella parte mediana dell'orecchio destro, e caricati in vagoni piombati.

Il veterinario ispettore rilascerà un lascia-passare in cui sarà indicato il pubblico macello di destinazione. Questo lascia-passare dovrà essergli rimandato entro otto giorni dalla sua data, con la menzione dell'abbattimento da parte del veterinario preposto alla sorveglianza del macello.

Art. 3.

Il direttore generale delle dogane ed i prefetti dei dipartimenti sono incaricati, ciascuno per la sua parte, dell'esecuzione della presente ordinanza.

Parigi, 15 ottobre 1910. ARISTIDE BRIAND.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª pubblicazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 338,077 d'iscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,206,966 del già consolidato 5 0[0) per lire 75, al nome di *Borrelli* Margherita di Andrea, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Napoli e con usufrutto vitalizio a Francesco Palomba fu Saverio, domiciliato in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Borriello* Margherita, ecc... (come sopra), vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 28 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Rettifica d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si è dichiarato che le rendite del consolidato 3.75 0/0, cioè n. 112,740 di L. 75 - 116,437 di L. 18.75 - 119,106 di L. 7.50 - 141,362 di L. 48.75 - 253,110 di L. 123.75 al nome di *Piccinini Emanuele di*, o fu, Luigi, domiciliato in Firenze, e n. 97,401 di L. 153.75, al nome di Piccinino *Emanuele di* Luigi, domiciliato in Firenze, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Piccinino Vincenzo Emanuele fu* Luigi, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 novembre 1910.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 29 novembre, in L. 100.31.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

28 novembre 1910.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt' oggi
3 3/4 % *netto*	104,47 78	102,59 78	102 93 46
3 1/2 % *netto*	104,17 86	102,42 86	102.74 26
3 % *lordo*	70,15 —	68.95 —	69,76 30

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Con l'usato solenne cerimoniale venne ieri a Londra prorogata la sessione del Parlamento. Il Re Giorgio vi pronunziò il seguente importante discorso:

Milordi, Signori!

Mi rivolgo a voi per la prima volta, sotto la triste impressione della grande calamità sopraggiunta con la morte del mio amato genitore. Ho ricevuto da tutte le parti dei nostri Stati numerosi attestati del profondo dolore che la irreparabile perdita che mi ha colpito ha fatto provare ai miei sudditi. La loro simpatia mi ha confortato nel mio dolore.

Mi sono consacrato ai doveri che mi incombono con tutto il desiderio di seguire le traccie dell'adorato mio padre.

Le relazioni con tutte le potenze estere continuano ad essere amichevoli. Spero fermamente che le questioni relative ai banchi di pesca nell'Atlantico Settentrionale esistenti tra il Canadà e Terranova da una parte e gli Stati Uniti dall'altra, e che sono da quasi un secolo oggetto di controversie, siano risolte in modo definitivo colla sentenza del tribunale dell'Aja. Sono particolarmente soddisfatto nel constatare che è stato possibile risolvere coll'arbitrato un problema così complicato e così difficile e che la sentenza è stata accolta da entrambe le parti con uno spirito di natura tale da accrescere le buone disposizioni reciproche.

Ho confidato recentemente a mio zio il duca di Connaught la missione di procedere all'apertura del primo Parlamento dell'Unione dell'Africa del sud, cerimonia, che, secondo ciò che era stato progettato, dovevo compiere io stesso. Spero fermamente che durante la Legislatura che egli ha inaugurato all'Africa del sud aumenterà viepiù il benessere e la prosperità della Colonia.

Nel grande Impero dell'India si è continuato ad attuare il progetto relativo alla riforma amministrativa autorizzata coll'atto del *Council* dell'India del 1909 creando un Consiglio esecutivo per la provincia del Bengala.

Signori della Camera dei comuni, constato con soddisfazione la liberalità con la quale voi avete provveduto ai bisogni dell'esercizio finanziario compreso l'aumento dei crediti per la marina e le spese addizionali per le pensioni della vecchiaia.

Vi ringrazio delle misure che avete preso per mantenere l'onore e la dignità della Corona.

Lordi e signori, mi rammarico che la conferenza tenuta allo scopo di risolvere le difficoltà nuovamente sorte fra le due Camere del Parlamento non abbia condotto ad un accordo. Sono soddisfatto che abbiate dato forza di legge agli atti che riguardano la reggenza e la forma della dichiarazione che deve essere fatta dal Sovrano al suo avvento al trono.

Vi ringrazio dello zelo con il quale avete adempiuto ai vostri doveri e prego Dio onnipotente di benedire i vostri lavori.

Il discorso reale venne accolto da grandi applausi.

La proroga della sessione, come era annunziato, è costituzionalmente l'atto che precede l'appello agli elettori ed infatti un dispaccio da Londra, pervenuto ieri sera, dice:

Il Re Giorgio, nel Consiglio privato tenuto oggi, ha firmato il decreto che scioglie la Camera dei comuni e convoca il nuovo Parlamento pel 31 gennaio del venturo anno.

***

Un telegramma da Costantinopoli, 27, assicura che prossimamente il Gran Visir Hakki pascià terrà un gran discorso nel quale farà importanti dichiarazioni sulla politica estera della Turchia. Del discorso si dà con anticipazione il seguente sunto:

La Turchia non inclina verso alcun aggruppamento di alleanze; seguirà una politica pacifica, e manterrà buoni rapporti con tutte le potenze. Le relazioni con la Rumania e con la Serbia sono amichevoli, avendo interessi comuni.

Le voci relative alla convenzione terco-rumena sono false. Tale convenzione è superflua perchè tanto la Turchia quanto la Rumania sono ugualmente interessate al mantenimento dello *statu quo*.

I rapporti con la Bulgaria sono buoni e gli uomini che reggono i Governi dei due paesi ne desiderano il consolidamento.

Le relazioni della Turchia con la Grecia non sono così buone come sarebbe desiderabile. Spetta alla Grecia di renderle più amichevoli.

Quanto alla questione cretese la Porta non ha nulla da fare con la Grecia. È un affare riguardante le potenze protettrici dell'isola.

***

La rivoluzione nel Messico non è ancora vinta dal Governo del presidente Porfirio Diaz. I combattimenti fra le truppe del Governo rimaste fedeli al presidente e gli insorti continuano in parecchie provincie della vasta repubblica, con successi delle truppe da far prevedere non lontana la resa dei rivoluzionari.

Un dispaccio da Città del Messico al *Times* dice:

La situazione è migliorata, nel nord del Messico, in seguito al combattimento che si è svolto presso la città di Guerrero. Le truppe governative vanno ristabilendo ovunque l'ordine e il Governo è assecondato dai grandi proprietari. La superficie e la configurazione del Messico sono però favorevoli al prolungarsi della resistenza.

La presenza o l'assenza del pretendente non può modificare gli avvenimenti perchè il Madeiro è un filosofo di cui si conoscono benissimo i sogni, ma che non ha alcuna qualità militare.

Sgraziatamente per gli insorti politici, si sono uniti a loro anche degli elementi torbiti.

***

Sui conflitti che avvengono alla frontiera turco-persiana l'imperiale Ambasciata di Turchia in Roma comunica le seguenti informazioni:

Bande di curdi persiani, nelle quali si trovano anche alcuni soldati regolari persiani, hanno attaccato nella zona contestata i soldati turchi, uccidendone alcuni, bruciandone tre e commettendo altri atti di banditismo.

Le truppe ottomane, dopo parecchi conflitti riuscirono a disperderli.

È invece assolutamente infondato che le truppe imperiali ottomane siano penetrate in territorio persiano. Tutte le scaramuccie sono avvenute nella zona contestata dalla parte di Roumiè. Le autorità militari ottomane hanno ripetutamente ricevuto istruzioni formali che proibiscono loro di avanzare dalle loro posizioni e che prescrivono loro il rispetto dello *statu quo*.

Inoltre il commissario ottomano della frontiera, inviato sui luoghi, telegrafa che è intervenuto l'accordo con il governatore di Roumiè e con gli altri alti funzionari persiani, che la calma è ristabilita e che è ripreso il traffico sulla via da Roumiè a Selmas.

Ferrovie dello Stato

Dalla relazione del Direttore generale delle ferrovie dello Stato, comm. R. Bianchi, sull'esercizio chiusosi al 30 giugno u. s. risulta che il bilancio dell'anno finanziario 1909-910 si è chiuso con un sensibile miglioramento rispetto a quello dell'anno precedente.

I prodotti del traffico importarono L. 481,245,190.81; gli introiti fuori traffico e i rimborsi di spesa L. 24,753,406.10; le entrate eventuali L. 4,863,039.34; le spese ordinarie di esercizio L. 391,471,905.10; le spese complementari di esercizio L. 22,260,000; le spese accessorie L. 56,801,430.88; il versamento al tesoro, compresevi le entrate eventuali, L. 40,328,300.27.

Nel 1909-910, mentre i prodotti ottenuti dai trasporti superarono di L. 30,407,429.21 quelli del 1908-909, l'esercizio (comprese le spese accessorie), che nel 1908-909 aveva dato un avanzo di L. 29,900,338.95, pari alla differenza fra le entrate e tutte le spese della parte ordinaria del bilancio, fornì invece un avanzo di L. 35,465,260.93; pur avendo fatto fronte alle maggiori spese, per L. 17,564,760.34, occorse in conseguenza dell'aumento del traffico e delle riparazioni dei rotabili, oltre che ad un maggior onere di L. 8,423,379.50, per interessi ed ammortamento, rimborsati al tesoro.

Il versamento al tesoro pel 1909-910 ascende a L. 40,328,300.27 ed è formato dall'avanzo testè citato di L. 35,465,260.93, dalle entrate eventuali dovute a interessi sulle somme depositate in conto corrente ed a penalità inflitte ai fornitori (L. 1,863,039.34) e da un prelevamento di L. 3,000,000 dalla riserva.

Il residuo dell'esercizio, dopo pagate le spese ordinarie e quelle complementari, è venuto aumentando dal 1906-907, da L. 78,225,300.06 a 92,266,691.81 mantenendosi pressochè costante il coefficiente di spesa totale (ordinarie e complementari) da 81.48 per cento a 81.76 per cento, mentre invece il coefficiente proprio di spesa ordinaria (paragonabile con quello delle Società già esercenti le tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula nei bilanci delle quali non figuravano le spese complementari cui si provvedeva mediante fondi speciali) passò dal 75.56 per cento al 77.30 per cento.

Inoltre l'avanzo, comprendendo tra le spese anche quelle accessorie, è venuto scemando, dal 1906-907, da L. 47,709,747.38 a lire 35,465,260.93 precipuamente a causa dell'aumento dell'onere d'interessi e ammortamento rimborsati al tesoro e che gravavano sulla parte ordinaria del bilancio ferroviario, non solo sulle somme da esso fornito (L. 692,914,931.22) per le spese ordinarie e patrimoniali d'impianti e materiale, ma benanco sui pagamenti (lire 488,469,314.06) fatti dal tesoro alle cessate Società esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, in estinzione del debito dello Stato per liquidazione delle gestioni anteriori al 1° luglio 1905 e pel riscatto delle linee di accesso al Sempione, nonchè sulle somme (lire 53,156,857.47) fornite per appunti di dotazione dei magazzini.

Complessivamente, al 30 giugno 1910, e sopra un capitale di lire 1,234,541,102.75 che il bilancio ferroviario 1909-901 ha fatto, rimborsandone il tesoro, il servizio degli interessi per L. 38,706,143.15 e dell'ammortamento per L. 10,125,287.73, e in totale per L. 48,831,430.88.

Considerando che per l'anno finanziario 1911-912 il detto avanzo dall'esercizio si prevede in circa L. 40,400,000, si può trarre la conseguenza che il 1908-909, con l'avanzo di L. 29,900,338.95 segnò il periodo più critico dell'esercizio ferroviario di Stato, non solo per effetto del pagamento al tesoro degli interessi e dell'ammortamento ma bensì anche a causa degli oneri diretti ed indiretti derivati dal terremoto calabro-siculo del dicembre 1908 e delle rilevanti spese sostenute per impiantare e sviluppare servizi nuovi, aumentando i treni dove maggiore ne era il sentito bisogno, aumentando il riscaldamento, l'illuminazione nei treni e nelle stazioni, istituendo treni celeri per la pronta resa delle merci deperibili e separando, ovunque si potè, il servizio delle merci dai treni viaggiatori.

Una tabella allegata alla relazione mostra come venne formato il versamento al tesoro, l'importanza delle entrate eventuali e delle somme poste in riserva, lo sgravio della manutenzione dei rotabili,

gli oneri che la legge 25 giugno 1909, n. 372, ha accollato al tesoro (come lo furono fino al 30 giugno 1905) per le quote di prodotto dovute ai concessionari di linee comprese nella rete di Stato, i contributi della parte ordinaria del bilancio alle spese di miglioria patrimoniale, che, per effetto della legge stessa, nel 1909-910 fecero carico alla parte straordinaria.

Se l'andamento finanziario dell'azienda di Stato nel 1909-910 si paragona, in base alle statistiche che venivano pubblicate dalle Società esercenti, con quello medio del triennio 1902-903-904 durante l'esercizio privato, si rileva che nel triennio 1902-903-904 erano in servizio 104,833 agenti che costavano ognuno in media L. 1360, mentre nel 1909-910 in media si ebbero in servizio 143,636 agenti addetti all'esercizio, con una spesa media di L. 1600 ognuno. Se nel 1909-910 si fossero pagati gli agenti come lo furono nel citato triennio, si sarebbe avuto, rispetto alla media del triennio 1902-903-904 una minore spesa di circa 34 milioni e mezzo di lire ed il residuo sarebbe di milioni 126,767 invece di 92,267 in confronto di quello del triennio medesimo, che fu di milioni 95,692.

L'esame particolareggiato delle spese più importanti mostra l'influenza che esse ebbero sull'andamento finanziario dell'azienda. Le spese hanno variato dal periodo triennale d'esercizio privato contemplato al 1909-910 nella seguente misura: Personale dall'1.80 0[0 delle entrate al 45.40 0[0; combustibile dal 10.50 0[0 all'11.60 0[0; diverse dal 14.50 0[0 al 20.40 0[0, e in complesso dal 66.80 0[0 al 77.40 0[0 delle entrate. Se non fosse intervenuto l'aumento dello stipendio medio, le spese di personale in rapporto ai prodotti sarebbero in diminuzione.

Ma si può affermare che una notevole parte delle spese per i miglioramenti concessi venne compensata dal miglior rendimento del personale.

Utili elementi di confronto si traggono anche da un grafico allegato alla relazione che rappresenta la lunghezza esercitata, la quantità di personale, la percorrenza dei treni, le entrate, le spese ordinarie, il residuo prodotto dedotte le spese ordinarie, il numero di agenti riferito a un milione di chilometri-treni e a un milione di entrate, l'introito per chilometro-treno, nel periodo trascorso dal 1893 al 1909-910.

I diagrammi ivi riportati mostrano chiaramente come sia venuto via via migliorando il rendimento degli agenti. Questi diminuirono numericamente rispetto alla percorrenza dei treni e rispetto alle entrate fino al 1905, in conseguenza delle restrizioni nelle assunzioni di personale apportate dalle Società nell'ultimo periodo di esercizio privato. Ma iniziato l'esercizio di Stato, con l'aumentare del traffico e con l'obbligo fatto all'Amministrazione di liquidare le cessate gestioni e di provvedere a tutto il maggior lavoro di indagini, riscontri, regolarizzazioni, norme uniformi, giustificazioni dettagliate di introiti e di spese, ecc., si rese indispensabile, nei primi anni, di aumentare le assunzioni di personale.

Gli stessi diagrammi mostrano come per l'esercizio delle ferrovie di Stato non si avessero nel 1909-910 che 283.9 agenti per ogni milione di lire di prodotto e 1331 per ogni milione di chilometri-treno, mentre nell'anno 1903 (prima delle riduzioni apportate dalle Società esercenti nel 1904) erano rispettivamente 306.9 e 1408, e come il personale esecutivo si sia potuto più intensamente utilizzare negli ultimi anni mercè anche lo sviluppo del traffico, poichè esso supera solo del 37 per cento quello delle tre Società, mentre il lavoro, misurato dai chilometri-treno è superiore del 48 per cento a quello delle tre reti dell'anno considerato.

Riguardo al personale dirigente ed amministrativo si osserva che il personale dirigente delle ferrovie dello Stato è in quantità proporzionalmente minore di quello che avrebbe avuto la rete adriatica rispetto al numero degli agenti esecutivi, degli agenti cioè che debbono essere diretti e controllati ed è anche in quantità proporzionalmente minore di quello che nel complesso avrebbero avuto le tre reti col traffico attuale.

Risulta inoltre che il personale amministrativo delle ferrovie dello Stato è in quantità inferiore di 231 agenti a quello che avrebbe avuto la rete Adriatica, e superiore di 1838 agenti a quello che avrebbero avuto le tre reti - 1238 senza i lavori di completamento delle linee - onde la possibilità di una riduzione numerica negli agenti amministrativi, specialmente quando cesseranno le cause transitorie prima accennate (modificazioni nei metodi di esercizio o contabili, fusione di norme diverse) e quando diminuiranno le cause permanenti derivanti dal numero delle unità amministrative che l'organizzazione attuale, in base a compartimenti di limitata estensione, richiede, e le altre cause (maggiori indagini e prove giustificative, aumento di riscontri, regolamenti nuovi, ecc.) che durante l'esercizio privato non esistevano e che all'azienda sono ora imposte, per aumento di formalità amministrativa e per i rapporti, che essa deve avere con i poteri e con le amministrazioni dello Stato.

L'aumento della spesa di combustibile, che nel triennio 1902-903-1904 era di circa 10.6 per cento delle entrate e nel 1909-910 raggiunse circa l'11.5 per cento è in parte dovuto all'aumento di peso dei veicoli, all'aumento di velocità dei treni ed alla separazione del servizio viaggiatori da quello delle merci, per le quali ultime si dovettero effettuare treni appositi.

L'aumento del prezzo unitario del carbone è determinato da diverse condizioni del mercato nelle due epoche confrontate. Il costo a Genova dei carboni Newport primari nel 1908-09-10 è stato di L. 2.92 maggiore che nel 1902-03-04; ciò che conferma che gli acquisti da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato furono ben condotti se ai depositi venne fornito con una differenza di solo 0.50 in più.

Le riparazioni al materiale rotabile costarono nel 1909-10 milioni di L. 65,393, mentre la media annua dal triennio 1902-03-04 importò milioni di L. 32,063 mentre le entrate aumentarono del 48.50 per cento. L'aumento del costo della mano d'opera e di quello dei materiali non basta a spiegare la differenza; si eseguirono ripartizioni in quantità superiore a quella normale richiesta per rimettere in circolazione i veicoli guastati annualmente dall'esercizio, e ciò al fine di diminuire gradualmente e far cessare l'arretrato, per unificare i pezzi di ricambio, migliorare il materiale, ricorrendo anche, per l'insufficienza degli impianti di officina dell'Amministrazione, all'industria privata. Il maggior onere che le spese ordinarie di esercizio sopportarono nel 1909-10 per aumento di riparazioni eseguite, per aumento di sostituzioni di organi, invece di riparazioni, può valutarsi in circa 6 milioni di lire.

L'aumento fino al 48.50 per cento essendo giustificato dal traffico, le spese delle riparazioni in parola, nelle condizioni del 1902-03-04 sarebbero salite nel 1909-10 a milioni 47,600, dal che consegue che l'aumentato costo della mano d'opera (circa il 30 per cento) e dei materiali (specialmente il legname) spiegano in gran parte il 24.50 per cento di aumento sulle spese di riparazione del triennio considerato.

La manutenzione ordinaria delle linee costò nel 1909-10 milioni L. 19,478 mentre negli anni precedenti al 1907 non potè svilupparsi per mancanza di materiali e specialmente di traverse. La media annua del triennio 1902-03-04 importò milioni L. 14,451. L'aumento è dovuto, nella più gran parte, al maggior costo delle prestazioni delle imprese ed all'aumento di costo (oltre L. 1.50 l'una) delle traverse, il consumo annuo delle quali, per la manutenzione, supera il numero di 2,000,000.

Gli indennizzi commerciali per trasporti merci e quelli per danni alle persone importarono nel 1909-10 milioni di L. 6395 per le merci e milioni di L. 1534 per le persone.

Non si conoscono esattamente gli importi delle somme pagate per indennizzi alle persone durante l'esercizio privato; la media annua invece di quelli pagati per indennizzi merci nel triennio 1902-903-904 fu di milioni 2968, in ragione di 1.49 per cento circa dei prodotti merci. Nel 1909-910 si ebbe dalle merci e dai bagagli un prodotto di circa 300 milioni di lire; gli indennizzi pagati nell'anno superarono non di molto la detta percentuale, ove si tenga conto che in essi sono comprese anche le liquidazioni arretrate.

Venendo alla parte straordinaria del bilancio e cioè alle spese straordinarie in un prospetto allegato alla relazione sono riassunte

le somme stanziate e autorizzate dal 1° luglio 1905 al 30 giugno 1910 sulle quali all'Amministrazione venne data facoltà di assumere impegni. In complesso, al 30 giugno 1910, tenuto conto di L. 5,107,755.22 importo di rivalse ricuperate, le somme ed entrate autorizzate per far fronte alle spese della parte straordinaria del bilancio importarono L. 1,329,141,557.94.

Gli impegni assunti per le spese straordinarie, a tutto il 30 giugno 1910, importano lire 1,101,350,953.25 e le spese erogate lire 775,363,520.11.

Nei riguardi del servizio un notevole miglioramento si è conseguito mercè i lavori eseguiti durante il trascorso quinquennio nelle stazioni. La potenzialità di questo è accresciuta, non però in proporzione dell'aumento del traffico. Complessivamente le fronti di carico e scarico aumentarono per 15,168 carri (ossia del 36.80 per cento) e la capacità dei binari, per la formazione dei treni e per le manovre, aumentò per 20,562 (ossia del 25.20 per cento) mentre il traffico misurato dai prodotti del trasporto delle merci, è salito di circa il 40 per cento.

Oltre agli impianti richiesti nelle stazioni la relazione richiama l'attenzione anche sui raddoppiamenti di binario che costituiscono una serie di lavori precipuamente necessari sulle linee di grande traffico, per rendere più rapida, regolare, sicura ed economica la circolazione dei treni. I doppi binari occorrono non solo per soddisfare all'aumento della circolazione sulle linee esistenti, ma benanco per procurare che la corsa dei treni sia meno vincolata di quello che è attualmente, dando luogo ad irregolarità di marcia o ad ingenti spese per imperfetta utilizzazione di materiale e di personale. Al 30 giugno 1905, si avevano linee a doppio binario in ragione di circa il 14 per cento della lunghezza totale esercitata; al 30 giugno 1910, se ne avevano per circa il 17 per cento, ed alla stessa data ne erano in corso di esecuzione per altri 580 chilometri, attivati i quali, i doppi binari raggiungeranno circa il 21 per cento della lunghezza attualmente esercitata.

L'Amministrazione ritiene però necessaria una maggiore estensione di tali raddoppiamenti, almeno per altri 1600 chilometri circa, per provvedere a linee aventi (1909) un transito superiore a 25 fino a 44 treni al giorno, con che il suddetto rapporto salirebbe al 33 per cento, proporzione sempre inferiore a quella delle reti estere più importanti e meglio organizzate.

Difatti sulle principali reti estere la proporzione dei doppi binari era: in Francia (1906) del 44 0[0; in Inghilterra (1908) del 53.60 0[0; in Germania (1908) del 37.90 0[0.

La relazione rammenta poi che il bilancio ferroviario comprende anche degli accantonamenti di somme, i quali rappresentano altrettanta parte attiva. Il fondo di riserva, che al 1° luglio 1909 era di L. 3,762,631.75 al 1° luglio 1910 aveva una rimanenza di lire 7,762,631.75. Anche gli assegni annui pel rinnovamento della parte metallica dell'armamento i cui residui si accumulano, offrivano al 30 giugno 1910 una disponibilità attiva di L. 11,599,541.46 rispetto agli impegni assunti. Le due rimanenze di L. 7,762,631.75 e 11,599,541.46 formano insieme un'attività di L. 19,362,173.21.

La relazione riassume infine i risultati finanziari di alcune reti estere, come indice di confronto dei rispettivi aumenti fra il 1903 (oppure 1903-904) e l'ultimo anno di cui si possiedono gli elementi.

Ne risulta che l'aumento medio annuale del coefficiente di esercizio (2.13 per cento) delle ferrovie italiane esercitate dallo Stato, fu sorpassato da quello delle ferrovie di Svizzera (2.18 per cento); Austria (2.26 per cento); Belgio (2.59 per cento); Germania (3.46 per cento), mentre l'ebbero inferiore le ferrovie di Inghilterra e Francia. L'aumento medio annuale del traffico sulle ferrovie italiane esercitate dallo Stato che fu del 7.50 per cento, superò quello di tutte le ferrovie estere considerate, le quali ebbero: Austria (6.40 per cento); Svizzera (5.56 per cento); Germania (5.00 per cento); Belgio (3.94 per cento); Francia (3.06 per cento); Inghilterra (0.48 per cento).

Se ne può trarre la conclusione che l'esercizio di Stato indipendentemente dalla questione delle spese, si manifesta più adatto dell'esercizio privato allo sviluppo delle risorse del paese, non potendo esso porsi dei limiti per i maggiori servizi che è chiamato a disimpegnare.

Infine da tutto quanto è stato esposto appare evidente che, se l'azienda italiana delle ferrovie esercitate dallo Stato può essere suscettibile di ritocchi, economie e miglioramenti, come lo è qualunque Amministrazione in qualsiasi momento la si prenda a considerare, essa tuttavia si è addimostrata non meno idonea di altre aziende ferroviarie, meglio dotate di mezzi e non travagliate da calamità pubbliche e da trasformazioni organiche, a soddisfare, anche per il buon volere del suo personale, alla vigorosa espansione dei traffici manifestatasi dopo il 1905, senza che l'aumento proporzionale del coefficiente di spesa sia stato maggiore di quello subito dalle aziende

L'imp esame.

prese inulso che l'Amministrazione seppe in breve tempo imprimere ai servizi, alle indilazionabili provviste di materiale rotabile, ed agli urgenti, numerosi ed importanti lavori richiesti per l'assetto della rete, sorpassando in potenzialità i limiti dalla legge imposti al tesoro per l'annuale somministrazione dei fondi occorrenti per i pagamenti, dimostra che i bisogni del traffico furono da essa ben compresi e secondati ed è una prova dell'interessamento e dell'amore che il personale dirigente seppe mettere in opera, per porre le ferrovie in condizioni da poter rispondere alle esigenze dello sviluppo agricolo, industriale e commerciale del paese.

IL PIANO DEL SALE

L'altro ieri, nell'Aula magna del Collegio Romano, si iniziarono le conferenze da tenersi fino a primavera per iniziativa della benemerita Società geografica.

La conferenza fu tenuta dal maggiore A. M. Tancredi, delle truppe coloniali, che un anno fa ebbe incarico di compiere un'escursione ai *Piani del sale*.

All'interessantissima conferenza hanno assistito il generale Spingardi, ministro della guerra, il comm. Agnesa, direttore dell'ufficio coloniale al Ministero degli esteri, l'ammiraglio Astuto, l'on. Cappelli, presidente della Società geografica italiana, l'intero Consiglio della Società, numerosissimi ufficiali e professori, signore e signorine eleganti.

L'on. Cappelli presentò con gentili parole il maggiore Tancredi.

Il conferenziere rese conto di parte della escursione compiuta lo scorso anno nell'Assaorta ed in Dancalia.

Accennato agli studi precedenti fatti sulla regione e descritto l'itinerario da Massaua al vulcano Alid, diede notizie sulla poco conosciuta penisola di Buri, ove esistono le saline naturali di Bardoli.

Le saline, un tempo produttive, oggi sono abbandonate per ragioni di varia indole, non ultima quella della imposizione di un prezzo al sale per conto della Società eritrea delle saline che attende allo sfruttamento.

Il governatore della Colonia ottenne che a favorire il commercio indigeno del sale fosse stabilito un deposito di sale artificiale in Arafali, ma pare che il rimedio sia riuscito insufficiente. Passò poi a descrivere la via da Buri a Renda Coma, nostro estremo confine con la Dancalia etiopica. Il terreno è in massima costituito o dalle lave vulcaniche della innumerevole serie dei vulcani costieri, ovvero dal deserto sabbioso a dune mobili delle pianure di Samote e di Badda. Solo tratto ameno in tanta desolazione è la conca di Renda Coma, alla quale corrono perenni e permanenti le acque dello Endeli, che accoglie tutti i deflussi dell'altopiano eritreo-etiopico. A Renda Coma abita la tribù pastorale degli Amartu, che, come tutte le tribù di confine, è di frequente esposta alle razzie dei poco governati abitanti dell'Agamè.

Lo Endeli superata la chiusa di Renda Coma per uno stretto corridoio si disperde nelle sabbie di Badda, ove incomincia in tutta la sua orrida maestà la desolazione del Piano Salato. Tutta questa zona è ad un livello inferiore a quello del mare ed il punto più basso toccato nell'escursione aveva la quota negativa di 120 metri.

La depressione dancala, dovuta all'inalzarsi del cordone costiere dello Arrat, rappresenta evidentemente il fondo di un antico fiord, abbandonato dal mare in seguito ai bradisismi che sollevarono tutta la plaga. Da principio è sabbiosa, indi, evaporate le acque marine e quelle che annualmente vi apportano i fiumi, è ricoperta da un deposito di sale di vario spessore: pare addirittura un mare congelato sul quale s'elevano come isolotti a nord e a sud gli apparati vulcanici del Marahò e dello Ertàle, quest'ultimo ancora non studiato ed al centro la zolla salina detta Dellòl.

Questo poggio è costituito da una zolla di salgemma, stranamente corrosa e frastagliata dagli agenti atmosferici e dalle acque dei torrenti che nella stagione piovosa la sommergono per notevole estensione ed altezza.

Le acque cariche di sale, evaporando nella rovente stagione calda ricostruiscono annualmente od in più lungo periodo la crosta salina che, tagliata dagli indigeni in parallelopipedi, detti « amoliè », costituisce il solo sale alimentare usato in Etiopia e la moneta divisionaria del tallero di Maria Teresa.

Gli amoliè costano in media 12.50 franchi per tonnellata sul posto di estrazione, ma in virtù dei metodi fiscali etiopici, per le spese considerevoli di trasporto e per gli inevitabili rischi del viaggio raggiungono il bel valore di L. 830 per tonnellata sui mercati dell'Etiopia settentrionale. Così anche la merce vilissima assume carattere di merce ricca in Etiopia.

Il conferenziere disse sperare che presto si riesca a produrre industrialmente il sale adoperato come moneta o che almeno, addentratici con le ferrovie in Etiopia, possa il sale artificiale prodotto in Massaua dilagare in Etiopia e vincere sui mercati la concorrenza del sale del Piano Salato. La massima parte delle saline è sfruttata dall'Abissinia, per quanto ne siano riconosciute proprietarie e vi esercitino la industria del taglio le tribù dancale di sudditanza italiana.

Una parte però delle saline, e precisamente la parte detta Ghebrò, a detta del relatore, deve cadere entro il 60° km. dalla costa e fa parte perciò della colonia Eritrea a mente dei trattati italo-etiopici vigenti. Da questa sezione italiana della salina sono estratti quasi 200 quintali di sale per settimana. Ben superiore è la quantità che si estrae dalle saline di Assalè.

Essa ascende al minimo a 11,500,000 kg. all'anno, dando luogo ad un movimento commerciale di due milioni e mezzo di lire e ad un prodotto fiscale di oltre mezzo milione di lire, senza tener conto di tutti i più odiosi diritti di regalia, pedaggio e balzelli estorti dagli innumerevoli capi abissini che hanno autorità lungo la via percorsa dalle carovane di sale. Nè è raro il caso che ribelli o predoni assalgano le carovane inermi e le depredino completamente. Perciò scorte militari abissine comandate da speciali ufficiali accompagnano le carovane, a meno che esse per il loro numero non si impongano al rispetto delle piccole bande di predoni. Furono difatti viste delle carovane di circa 15,000 quadrupedi, che giustificano il detto degli abissini che le carovane di salinatori sono fitte come le cavallette.

Il conferenziere passò quindi a descrivere più particolarmente il poggio di salgemma, detto Dellòl o monte dei Diavoli, che fu intravisto soltanto dall'esploratore Zichy nel 1880. Per strano pregiudizio gli indigeni credono il poggio abitato da spiriti malefici (Dellòl) che ne impediscono l'accesso con suoni di tamburo e gettito di pietre, e non osano perciò avvicinarvisi. Nel poggio sono grotte, stalattiti, banchi di sale purpureo, tinto da ossidi di ferro e raccolto dai nativi come potente medicinale e depositi di zolfo. Più a sud continua la vasta e sempre eguale distesa del Piano Salato, limitata al lontano orizzonte meridionale dal monte Gallicoma e dal vulcano Ertale ancora misterioso.

L'escursione non potè essere spinta sino a questi ultimi monti, com'era desiderio del maggiore Tancredi, sia per la mancanza di un permesso del Negus, sia, e principalmente per la stagione inoltrata, com'è noto l'escursione ebbe luogo nel marzo-aprile 1909. In questi che per noi sono primaverili, il caldo laggiù salì sino a 51.3 cent. all'ombra e l'aria pesante ed afosa in quella conca premeva come incubo greve sui viaggiatori. Le minime notturne di 31 riuscivano per essi un vero refrigerio. In quella squallida landa piove raramente 4 o 5 volte all'anno. Il sole implacabile e rovente, riverberato dai mille specchietti dei cristalli del sale offende gli occhi; il suolo paludoso costituisce un continuo trabocchetto che inghiotte uomini e camelli, se non pratici del luogo o ben guidati. Vi infuria anche il vento di mezzogiorno che prende il nome di Ghelalto o Chamsin, e trasporta nugoli di sabbia rendendo impossibile qualsiasi traccia di vita.

La conferenza fu illustrata da un centinaio di proiezioni di fotografie prese dal conferenziere maggiore Tancredi durante la sua interessante escursione. Più estese notizie, specialmente intorno alla produzione ed industria del sale ed ai problemi scientifici presentati dalla regione saranno pubblicati nel Bollettino della Società geografica italiana nel fascicolo di gennaio.

CRONACA ITALIANA

S. M. la Regina, appena giunta l'altro giorno da Napoli, fece inviare all'Istituto ortopedico Ravaschieri, che aveva onorato d'una sua visita in quella città, duecento bellissimi e ricchi giuocattoli da distribuirsi ai bambini dell'Istituto ortopedico e dell'ospedale Luca.

Nella lettera che accompagnava il gentile dono, inviata dalla contessa Guicciardini, dama di Sua Maestà, era indicato a chi bisognava consegnare qualcuno dei giuocattoli e ciò per dimostrare che S. M. la Regina non aveva per nulla dimenticato le singole richieste dei piccoli infelici.

In Campidoglio. — Sotto la presidenza del sindaco Nathan che, malgrado colpito da una grave sventura - la morte del fratello Alfredo, professore a Basilea - volle partecipare al lavoro della civica Amministrazione, il Consiglio comunale di Roma tenne ieri sera l'annunziata seduta.

Al principio della seduta il consigliere Albano espresse le condoglianze del Consiglio al sindaco, e propose che in segno di lutto si togliesse la seduta.

Il sindaco commosso ringraziò, ma insistette, come egli disse, nel compimento del proprio dovere.

Svolte due interrogazioni dai consiglieri Orano ed Esdra, si approvarono senza discussione parecchie proposte d'ordine secondario; e poi il Consiglio iniziò la discussione del compromesso col principe Aldobrandini per la cessione d'una zona di terreno lungo la spiaggia di Ostia.

La discussione fu lunga, esauriente, e il compromesso venne approvato.

La seduta pubblica venne poscia tolta e il Consiglio rimase in eduta segreta.

Conferenza. — L'altro ieri, nella sede del Circolo giovanile monarchico di Trastevere, dinanzi a numeroso ed eletto pubblico, venne tenuta dal sig. G. Pizzabiocca una interessante conferenza sul tema « *Scopi ed azione* dell'Associazione nazionale Trento e Trieste ».

Gli intenti altamente patriottici del fiorente sodalizio che ha sede in Roma vennero chiaramente esposti dal valente conferenziere ripetutamente applaudito.

Per i caduti nella Somalia. — Il giorno 4 dicembre (domenica) ad iniziativa del Comitato nazionale per un monumento ai martiri della Somalia italiana, e sotto gli auspici della Società geografica italiana, amministratrice del fondo raccolto in Colonia a cura di un gruppo di ufficiali delle R. truppe al Benadir, il capi-

tano Raffaele De Vita, dell'undicesimo bersaglieri, terrà nell'aula magna del Collegio romano, alle ore 4 pom., una Conferenza con numerose proiezioni, dal titolo: « I martiri della Somalia italiana ».

Il provento della Conferenza sarà devoluto al fondo per il monumento da erigersi in Mogadiscio. Trattandosi di rendere onore ai pionieri della nostra espansione coloniale da Eugenio Ruspoli in poi, il Comitato e la Società geografica italiana fanno caldo appello al pubblico perchè voglia concorrere al buon esito dell'iniziativa.

R. Accademia di Santa Cecilia. — La segreteria del liceo musicale comunica:

« A senso del R. decreto 26 giugno 1902, n. 383, sarà tenuta dal liceo musicale una sessione d'esami per l'abilitazione all'insegnamento del canto corale nelle scuole normali. Le domande, dirette alla direzione del liceo (via de' Greci, 18) dovranno essere scritte in carta da L. 0.50 e recapitate non più tardi del 10 dicembre prossimo. Le domande dovranno contenere nome, cognome, paternità, patria e domicilio del concorrente, nonchè i documenti che a richiesta saranno indicati dalla segreteria. Per ogni altro schiarimento rivolgersi alla segreteria del liceo musicale ».

Beneficenza. — Il prof. G. Salvemini, ordinario di storia moderna nella R. Università di Messina, ora a Pisa, che nell'immane disastro del terremoto del 28 dicembre 1908 perdette tutta la sua famiglia, ha elargito ora la cospicua somma di 40 mila lire alla Congregazione di carità del suo paese nativo, Molfetta (Bari), allo scopo di fondare un'ospedale per bambini, da intitolarsi al nome del figlio « Filippetto ».

Notizie agrarie. — Il riepilogo delle notizie agrarie della seconda decade di novembre reca:

Le forti pioggie cadute nella decade hanno impedito spesso i lavori campestri e specialmente nell'Italia superiore. Proseguirono le semine già interrotte nella precedente decade. La raccolta delle olive, ostacolata in gran parte dal cattivo tempo, può dirsi in generale soddisfacente, come pure notizie soddisfacenti si hanno per le ghiande, per le ortaglie e per i pascoli. Qualche danno nei terreni coltivati hanno arrecato nella Toscana e nel Lazio le alluvioni.

In Sicilia, ad eccezione delle provincie di Palermo, Caltanissetta e Messina, si lamenta ancora la siccità.

Il colera nelle Provincie. — Dalla mezzanotte del 26 a quella del 27 corrente sono pervenute le seguenti denuncie:

In provincia di Caserta:

Ad Anversa, un caso accertato batteriologicamente seguito da decesso.

In provincia di Roma:

A Subiaco, due casi accertati batteriologicamente e nessun decesso.

Marina mercantile. — Il *Savoia*, della Veloce, ha proseguito da Montevideo per Santos e Genova — Il *Piemonte*, della Società nazionale, è giunto a Mombasa. — Il *R. Rubattino*, della stessa Società ha transitato da Suez per Aden e Bombay.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BRUXELLES, 28. — Il bollettino dello stato di salute della Regina pubblicato stamane, alle ore 8.30, dice:

Notte abbastanza buona, la malattia segue il suo corso senza incidenti particolari.

BELGRADO, 28. — Essendo il Principe ereditario in via di guarigione da oggi la pubblicazione del bollettino medico resta sospesa.

MESSICO, 28. - Un combattimento è avvenuto ieri a Chiauaua tra 400 maderisti e 600 uomini delle truppe federali.

I rivoluzionari sono stati sconfitti ed hanno avuto 13 morti e parecchi feriti. Da parte delle truppe federali vi sono stati parecchi feriti ma nessun morto.

COSTANTINOPOLI, 28. — Il *Tanin* pubblica una nota apparentemente ispirata la quale dice che le relazioni turco-italiane sono molto amichevoli e costituiscono un pegno che gli incidenti passeggeri come quello di Nodeidah saranno amichevolmente risolti e non daranno luogo a malintesi.

BUCAREST, 28. — Il Re ha aperto la IV sessione del Parlamento leggendo un messaggio nel quale ha detto che non dubita che il Parlamento approverà le leggi proposte dal Governo compiendo l'opera legislativa pel bene del paese.

Il messaggio enumera le leggi che hanno assicurato la pace sociale e l'aumento della ricchezza nazionale ed accenna pure alle misure legislative future che contribuiranno allo stesso scopo.

La situazione finanziaria della Rumania è quanto mai prospera.

Le recenti manovre hanno permesso di constatare che l'esercito è in grado di rispondere sempre alle attese della nazione.

La Rumania con la calma e la risolutezza che le assicurano le sue forze sempre crescenti afferma senza esitazione l'importanza della sua situazione in mezzo ai grandi interessi europei.

In tal modo ci siamo assicurati - prosegue il messaggio - la fiducia e l'amicizia di tutti gli Stati che come noi vedono nella pace la più propizia garanzia del proprio sviluppo.

BUCAREST, 28 — Il Senato ha rieletto presidente Budisteano; la Camera ha rieletto Pherokydes.

BRUXELLES, 28. — Ecco il bollettino pubblicato stasera sulle condizioni di salute della Regina.

Giornata calma. Il catarro bronchiale è in diminuzione. Febbre minore.

LONDRA, 28. — Venticinque partigiani di O'Brien presenteranno la loro candidatura contro i partigiani di Redmond nei Collegi irlandesi.

Joe Chamberlain, Georges Wyndham ed altri tre unionisti senza competitori saranno proclamati eletti venerdì.

Sabato si procederà alle elezioni in 10 circoscrizioni di Londra e in 15 della Provincia.

In moltissime circoscrizioni delle Provincie gli unionisti non avranno competitori.

OKLAHOMA, 28. — Nella miniera di asfalto di Chottaw è avvenuta una esplosione di gas.

Vi sono 14 morti.

ATENE, 28. — Il treno che conduceva Venizelos da Tricala a Volo stava per deviare, a causa di una grossa sbarra di ferro di 80 chilogrammi posta sulle rotaie.

Si crede si tratti di un attentato di cui si ignorano gli autori.

La presenza di spirito del conducente ha evitato un deragliamento che avrebbe causato una catastrofe completa.

Il presidente del Consiglio ha proseguito il suo viaggio.

Il Re Giorgio gli ha telegrafato felicitandosi con lui per lo scampato pericolo.

LONDRA, 29. — Joe Chamberlain ha diretto un manifesto ai suoi elettori di West Birmingham, nel quale si dichiara partigiano di una forte marina, di una riforma agraria, dell'aumento del numero dei fittavoli, del miglioramento della sorte dei contadini e di una riforma doganale, la quale assicuri agli operai il lavoro regolare e alle colonie britanniche i privilegi doganali.

Chamberlain dice di approvare le mozioni di lord Lansdowne e biasima il governo liberale per avere aumentato il numero dei funzionari e pel tentativo di stabilire una sola Camera.

NOTIZIE VARIE

I mercati dello zucchero. — Il raccolto in corso delle bietole continua a presentarsi ottimo per l'estero, giacchè da noi è finito nel mese passato con risultati soddisfacenti, e le previsioni sull'esito finale si mantengono sempre abbondanti.

Il signor Otto Licht, che ha portato i suoi pronostici a tonnellate 7,665,000 di zucchero per l'Europa contro 6,107,281 nel 1909-910, dice che gli investimenti a bietola di quest'anno devono aver occupato una superficie di 2,000,169 ettari contro 1,823,090 nel 1909 e 1,799, 457 nel 1908.

Confrontando queste cifre coi risultati dell'inchiesta 22 ottobre u. s. dell'Associazione internazionale di statistica zuccheriera (Europa 7,465,150 tonnellate contro 6,081,945 nel 1909-910, aumento 22.7 0[0) calcola che il rendimento di zucchero greggio per ettaro sia di kg. 3,744 contro 3,347 e 3,627 nelle due campagne precedenti, ed il tendimento per 100 kg. di bietole di 14.79 0[0 contro 14.95 nel 1909-910 e 15.68 0[0 nel 1908-909.

I signori Willet e Gray di New-York, prevedono come segue la raccolta di zucchero nel 1910-911:

Zucchero di canna tonnellate 8,502,000 contro 8,302,592 nel 1909-910, e cioè un aumento probabile di tonnellate 199,418.

Da qualche settimana, sui mercati europei, si è avuta una ripresa nei prezzi, lieve sì, ma bastevole per delineare il nuovo orientamento dei mercati.

La cosa del resto era facilmente prevedibile, in vista della necessità di ricostituire gli stoks ridotti ai minimi termini.

Il consumo è in ripresa. In Germania vi è stato un aumento di 158,200 quintali rispetto al mese scorso.

La radiotelegrafia nei trasporti marittimi. — Il ministro del commercio austriaco ha emesso una ordinanza secondo la quale tutte le navi mercantili austro-ungariche che fanno il servizio passeggieri dai porti austro-ungarici a quelli oltre Gibilterra e oltre Aden debbono essere provviste di apparecchi radio-telegrafici, i quali debbono garantire lo scambio dei dispacci ad almeno 100 miglia di distanza e debbono potersi tenere in comunicazione con le stazioni radiotelegrafiche senza distinzione di sistema.

L'Austria-Ungheria è la prima nazione europea che prende tale importantissimo provvedimento per la sicurezza della navigazione

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

28 novembre 1910.

L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	761.37.
Termometro centigrado al nord	8.6.
Tensione del vapore, in mm.	7.08.
Umidità relativa a mezzodì	83.
Vento a mezzodì	N.
Velocità in km.	4.
Stato del cielo a mezzodì	coperto.
Termometro centigrado	massimo 9.5.
	minimo 3.5.
Pioggia	0.5.

28 novembre 1910.

In Europa: pressione massima di 791 sulla Russia centrale, minima di 741 sull'Inghilterra.

In Italia nelle 24 ore: barometro ovunque salito fino a 6 mm. sull'Abruzzo; temperatura irregolarmente variata; pioggerelle sparse in Liguria, Emilia, Marche ed estremo sud.

Barometro: massimo a 767 sull'Abruzzo, livellato altrove tra 765 e 766.

Probabilità: venti deboli o moderati meridionali; cielo vario al sud e Sicilia, nuvoloso altrove con piogge; mare mosso od alquanto agitato sull'alto Tirreno.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 28 novembre 1910.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	coperto	calmo	11 8	8 5
Genova	coperto	calmo	13 4	7 9
Spezia	—	—	—	—
Cuneo	coperto	—	5 4	— 0 8
Torino	coperto	—	2 1	0 0
Alessandria	coperto	—	1 3	— 0 5
Novara	nebbioso	—	10 8	— 1 6
Domodossola	nebbioso	—	8 9	0 8
Pavia	coperto	—	1 2	— 1 6
Milano	nebbioso	—	4 0	— 0 2
Como	coperto	—	6 8	— 0 2
Sandrio	coperto	—	6 6	— 0 4
Bergamo	coperto	—	6 0	0 3
Brescia	nebbioso	—	4 3	— 2 4
Cremona	nebbioso	—	1 4	— 0 2
Mantova	nebbioso	—	3 6	0 0
Verona	nebbioso		4 0	0 7
Belluno	coperto	—	6 3	0 6
Udine	coperto	—	8 0	2 3
Treviso	1/2 coperto	—	10 1	3 5
Venezia	coperto	calmo	8 9	3 7
Padova	coperto	—	7 7	1 3
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	nebbioso	—	1 9	— 0 9
Parma	nebbioso	—	0 1	— 1 4
Reggio Emilia	coperto	—	1 4	— 1 9
Modena	coperto	—	1 1	— 2 0
Ferrara	nebbioso	—	1 4	— 1 1
Bologna	sereno	—	1 4	— 2 3
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	nebbioso	—	2 4	0 2
Pesaro	coperto	legg. mosso	7 2	2 0
Ancona	coperto	calmo	8 6	5 0
Urbino	coperto	—	5 4	2 0
Macerata	coperto	—	7 7	3 4
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	8 6	3 0
Camerino	3/4 coperto	—	5 0	1 5
Lucca	coperto	—	9 6	1 9
Pisa	coperto	—	13 6	4 0
Livorno	coperto	calmo	11 4	6 5
Firenze	coperto	—	10 7	3 4
Arezzo	coperto	—	10 0	2 4
Siena	coperto	—	7 0	3 4
Grosseto	piovoso	—	10 7	3 5
Roma	coperto	—	10 8	3 5
Teramo	coperto	—	12 0	3 0
Chieti	coperto	—	11 0	2 5
Aquila	coperto	—	11 5	2 5
Agnone	nebbioso	—	7 4	1 6
Foggia	3/4 coperto	—	10 1	5 1
Bari	nebbioso	legg. mosso	12 0	5 9
Lecce	1/2 coperto	—	14 0	8 0
Caserta	3/4 coperto	—	14 4	5 6
Napoli	1/2 coperto	legg. mosso	13 4	8 1
Benevento	nebbioso	—	12 0	2 0
Avellino	nebbioso	—	11 2	— 0 4
Caggiano	—	—	—	—
Potenza	nebbioso	—	7 9	— 0 6
Cosenza	sereno	—	12 0	6 5
Tiriolo	sereno	—	15 6	8 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	17 1	10 4
Palermo	sereno	calmo	17 7	8 0
Porto Empedocle	sereno	calmo	17 3	10 3
Caltanissetta	sereno	—	12 5	7 0
Messina	coperto	calmo	16 2	11 0
Catania	sereno	legg. mosso	17 2	7 4
Siracusa	1/4 coperto	calmo	14 6	10 0
Cagliari	sereno	calmo	18 0	9 0
Sassari	coperto	—	13 2	7 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.